

PARERI E INFORMAZIONI EMESSI

Dal Ministero di Giustizia

Dalla Reale Accademia di Giurisprudenza e Legislazione

Dal Ministero degli Affari Esteri

Dall'Istituto «Salazar y Castro» del Consiglio Superiore
delle Investigazioni Scientifiche

Dal Consiglio di Stato

SULLA QUESTIONE CONCERNENTE AL
TITOLO DI CAPO DELLA REALE CASA
DI BORBONE DUE SICILIE
E AL GRAN MAGISTERO
DEL SACRO MILITARE ORDINE
COSTANTINIANO DI SAN GIORGIO



Il Parere della ACCADEMIA REALE di GIURISPRUDENZA e LEGISLAZIONE

Relazione che, su richiesta del Capo della Casa di Sua Maestà il Re, emette l'Accademia Reale di Giurisprudenza e Legislazione, in conformità all'intervento dell'Accademico effettivo III.mo Signor Don Manuel TABOADA ROCA, Conte di Borrajeiros circa il titolo del Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie, con l'esclusione dei diritti dinastici.

I. IN CHE MANIERA E QUANDO SORSE IL PROBLEMA



Don Ferdinando (Pio) di Borbone delle Due Sicilie e Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria, Capo della Casa Reale di Borbone delle Due Sicilie, IX Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio

Il 7 di gennaio 1960 moriva a Lindau l'Infante Don Ferdinando (Pio) di Borbone delle Due Sicilie e Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria, Capo della Casa Reale di Borbone delle Due Sicilie, IX Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio, figlio primogenito maschio dell'Infante Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie ed Austria, Conte di Caserta, Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie, VIII Gran Maestro del suddetto ordine e nipote primogenito di Don Ferdinando II di Borbone delle Due Sicilie e di Borbone, Re delle Due Sicilie, Duca di Calabria e di Noto, VI Gran Maestro dell'Ordine menzionato. In quanto Capo della Casata gli corrispondevano — indipendentemente dai diritti dinastici— la facoltà di autorizzare i matrimoni di tutti i membri della Famiglia, l'esercizio e la possibilità di fregiarsi dei titoli appartenuti ad elementi della sua Famiglia, che per successive relazioni di parentela si erano andati

accumulando al lignaggio. Il sopra menzionato Infante Don Ferdinando di Borbone delle Due Sicilie e Borbone delle Due Sicilie morì senza lasciare discendenza maschile, e, dato che presso tale Casata vigeva la Legge Salica, il titolo di Capo di tale Casata doveva ricadere su un fratello, in caso ce ne fosse stato uno vivo, un figlio secondogenito della Casa. Costui era stato sposato con Donna Maria de las Mercedes di Borbone e Asburgo-Lorena, figlia maggiore di Alfonso XII e principessa delle Asturie. Tuttavia codesto Infante era morto prima del suo menzionato fratello e gli sopravviveva suo figlio l'Infante Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e di Borbone Spagna.



l'Infante Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e di Borbone Spagna. Duca di Calabria, Conte di Caserta e X Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio

Una volta trascorso il mese di lutto secondo il protocollo, dalla morte dell'Infante Don Ferdinando, suo nipote (figlio del fratello) l'Infante Don Alfonso di Borbone della Due

Sicilie e di Borbone Spagna assunse il titolo di Capo della Casata comunicandolo ufficialmente ai rimanenti membri della famiglia ancora in vita e fra gli altri ai suoi zii paterni Infanti Don Gennaro, nato il 24 gennaio 1882 e Don Ranieri, nato il 3 dicembre 1883. Quest'ultimo, che era figlio quartogenito dell'Infante Don Alfonso di Borbone della Due Sicilie ed Austria, non si sottomise al nuovo Capo della Casa e messosi d'accordo col proprio Segretario ottenne che questi presentasse presso un Tribunale di Napoli una rogatoria nella quale vantando essere depositario di taluni oggetti appartenenti all'Ordine Costantiniano di San Giorgio, pretendeva che si dichiarasse giudizialmente a chi si dovevano attribuire quei beni: se si trattava di Don Alfonso o di Don Ranieri. Comparsi entrambi gli Infanti in quel litigio simulato ed istruita la causa, si verifica che **colui che aveva presentato la rogatoria non aveva mai ricevuto in deposito tali oggetti che erano per altro di proprietà del Museo Filangieri, che ne era vero depositario e che glieli aveva prestati in occasione di una cerimonia. Alla vista di ciò il Tribunale napoletano non prese ulteriormente in considerazione la riferita rogatoria prosciogliendo dalla stessa l'Infante Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e Borbone Spagna.** L'Infante Don Ranieri, nonostante il risultato della rogatoria, pubblicò una «Prammatica» nella quale, tergiversando i termini di quella, lasciava credere che la sentenza l'avesse riconosciuto e proclamato quale Capo della Famiglia dei Borbone delle Due Sicilie e pertanto Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio ed aggiungeva perfino, per conto proprio, che il titolo di Capo di tale Casata avrebbe dovuto ricadere su di lui in quanto suo fratello, l'Infante Don Carlo, padre di Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e di Borbone Spagna, aveva rinunciato a tale carica a Cannes per poter contrarre matrimonio con l'allora Principessa delle Asturie, in adempimento di quanto esigeva la Prammatica del 1759. Successivamente, Don Ranieri di Borbone, quando vengono annunciate le nozze del «Principe Carlo di Borbone che contrarrà matrimonio con la Principessa Anna di Francia» afferma nella nuova Prammatica che pubblica che il sopra citato Don Carlo non è Duca di Calabria e non appartiene alla Casa Reale delle Due Sicilie il cui titolo di Capo —sostiene— corrisponde allo stesso Don Ranieri. Infine nel 1980, i partigiani dell'Infante Don Ranieri perorando la propria causa in una lettera al Cardinale Casaroli della Segreteria del Vaticano

manifestano pubblicamente che Sua Santità il Papa ha riconosciuto nel su menzionato Don Ranieri il Gran Magistero dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio ed ha nominato un Cappellano per tale Ordine, quando **in realtà quella lettera tanto strombazzata conteneva solo una semplicissima autorizzazione a rivolgersi all'Ordinario di Napoli affinché costui risolvesse il problema della designazione di un assistente spirituale.**

II. DOCUMENTI FONDAMENTALI SU QUESTI PROBLEMI

A) La pace di Ulrecht del 13 luglio 1713

A partire da quella —che si considerò antecedente obbligato— la rinuncia che il 10 di giugno precedente si era pretesa da Filippo V per il bene della pace, della tranquillità, dell'equilibrio d'Europa e della serenità in Spagna che consisteva nella cessione del Regno di Sicilia a Vittorio Amedeo II, Duca di Savoia.

B) I trattati di Vienna del 3 ottobre 1735 e del 18 novembre 1738

In virtù di questi ultimi si riconobbe all'Infante Carlo di Spagna, come Re di Napoli e Sicilia, con i cui territori si formò quello cui venne dato il nome di Regno delle Due Sicilie

C) Il Cosiddetto Diploma di Napoli, dell'11 dicembre 1736

L'anziormente citato Infante di Spagna Don Carlo di Borbone, quale figlio primogenito di Filippo V e della sua seconda sposa Isabella Farnese, era l'immediato successore farnesiano del suo prozio Antonio Farnese, VIII Duca di Parma, e per questo, alla morte di costui il 20 gennaio 1731 aveva ereditato da lui i ducati di Parma e Piacenza e le terre confiscate dei farnesiani e tra quelle il Gran Magistero dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio. Tuttavia, date le pressioni continue che gli venivano da ogni parte d'Europa, si vide costretto a cedere l'intera proprietà dei ducati sopra menzionati all'Imperatore, rimanendo d'altro canto proprietario delle terre confiscate già appartenute ai suoi familiari.

D) Il trattato di Napoli del 3 ottobre 1759

Nel suo II articolo dispose che «Il Regno di Spagna e delle Indie, non potrà rimanere unito con quello delle Due Sicilie, nella persona di un solo Monarca, a meno che —e Dio non voglia— la Casa Reale di Spagna non si riduca ad una sola persona; e in questo caso, non appena ci sia in questa Casata un Principe che non sia Re di Spagna né Principe delle Asturie **e che abbia effettuato già il giuramento o sia in attesa di farlo, a questi verrà ceduto il Regno delle Due Sicilie con tutti i suoi stati, i suoi beni e i suoi domini italiani.** In conseguenza di ciò dopo pochi giorni cederà a suo figlio, il terzogenito per nascita, il Regno delle Due Sicilie e tutto ciò che possiede ed abbia diritto di possedere in Italia; e sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica ed i suoi discendenti, eredi e successori riconosceranno questo Principe ed i suoi discendenti e successori come tale sovrano».

E) *La Prammatica del 6 ottobre 1759*

Tre giorni dopo aver sottoscritto il Trattato di Napoli, il Re di Spagna Carlo III, nell'adempimento di quanto si affermava nel suddetto, pubblica la famosa Prammatica, nella quale fra gli altri particolari dichiara: «Lo spirito dei trattati di questo secolo dimostra che a desiderio della maggior parte d'Europa... la separazione della Potenza spagnola dalla italiana. In conseguenza di ciò nell'atto di ritornare in Spagna mi vedo obbligato a dare un successore legittimo ai miei Stati Italiani e ad eleggere tra i numerosi figli che Dio mi ha dato e mi trovo nella necessità di decidere quale dei miei figli, nel momento attuale è il secondogenito più adatto a governare, e al quale si possano trasmettere gli Stati Italiani senza l'unione con la Spagna e le Indie. Questa convenienza per la tranquillità d'Europa... richiede che nel momento attuale prenda una determinazione a proposito dell'Italia... In conseguenza di ciò, in questo terribile momento, vedo ricadere per volontà divina, il diritto e la capacità del secondogenito sulla persona del mio terzo Figlio in ordine naturale, il beneamato Infante Don Ferdinando... Ben inteso che l'ordine di successione da me prestabilito non potrà provocare mai l'unione della Monarchia di Spagna con la Sovranità e i Possedimenti in Italia; in modo che sia i figli maschi che le figlie femmine da me discendenti e qui menzionati, ereditino la Sovranità italiana a condizione che essi stessi non siano Re di Spagna o Principi delle Asturie. Nel caso in cui non ve ne fossero, non appena Dio conceda un altro figlio

maschio, un nipote o bisnipote, al Re di Spagna, questi dovrà trasferire su di loro la sovranità sugli Stati Italiani.»

F) *L'atto di Cannes del 10 dicembre 1900*

Dice testualmente: «Davanti a Noi, Don Alfonso di Borbone, Conte di Caserta per successione legittima di S. M. il Re Fernando II, Capo della Casa Reale delle Due Sicilie... «Compare Sua Altezza Reale il Principe Don Carlo, nostro amatissimo figlio e dichiara che dovendo contrarre matrimonio con Sua Altezza Reale l'Infanta Donna Maria de las Mercedes, Principessa della Asturie ed assumendo in virtù di tale matrimonio la nazionalità e la qualità di Principe Spagnolo, intende rinunciare e rinuncia solennemente in base all'atto che sottoscrive, per Lui e per i suoi eredi e successori, a tutto il diritto, alla ragione ed alla successione eventuale alla Corona delle Due Sicilie ed a tutti i beni della Casa Reale che si trovino in Italia od in altre parti, **e ciò in osservanza delle nostre Leggi, costituzioni ed abitudini di Famiglia, in adempienza della Prammatica del Re Carlo III, nostro augusto predecessore, del 6 ottobre 1759**, di cui dichiara di sottoscrivere ed obbedire liberamente e spontaneamente le prescrizioni. «Dichiara inoltre, in modo particolare, di rinunciare per Lui stesso, per i suoi successori ed eredi ai beni ed ai valori esistenti in Italia, a Vienna ed a Monaco di Baviera e destinati da Sua Maestà il Re Francesco II (che Dio abbia in gloria) alla fondazione di un maggiorascato per il Capo della Dinastia e della Famiglia delle Due Sicilie e per la costituzione di un fondo di donazioni in favore delle Principesse Reali e nipoti del nostro Augusto Padre il Re Ferdinando (che Dio abbia in gloria) in età di contrarre matrimonio; conservando tuttavia i suoi diritti sulla parte di beni legati a lui con testamento dal suo compianto zio il Re Francesco II, nel caso in cui il Governo italiano, che li trattiene indebitamente, si risolva alla sua restituzione ed anche a tutto ciò che possa corrispondergli tra i beni provenienti da altri legati testamentali.» Questo è il documento fondamentale che bisogna contemplare per poter opinare sull'oggetto della Relazione. Non è tuttavia superfluo anticipare in questa occasione per meglio comprenderlo:

a) Che nella data in cui formalizzò tale rinuncia ostentava la dignità di Capo della Casa dei Borbone delle Due Sicilie, era titolare di tutte le terre confiscate di proprietà della

Famiglia l'Infante Don Ferdinando di Borbone delle Due Sicilie e Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria e IX Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano, figlio di quell'Infante chiamato Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie ed Austria, Conte di Caserta, che aveva combattuto nell'esercito Carlista.

b) Che l'Infante Don Ferdinando cui si fa allusione morì il 7 di gennaio 1960 senza lasciare discendenza agnata.

c) Che l'Infante Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie e Borbone delle Due Sicilie era fratello del riferito Infante Don Ferdinando e morì in Siviglia l'11 novembre 1946, cioè parecchi anni prima di suo fratello, il menzionato Infante Don Ferdinando.

d) Che per questo l'Infante Don Alfonso, figlio di Don Carlo, assunse il titolo di Capo della Casata alla morte di suo zio Don Ferdinando, **come parente agnato appartenente alla linea agnata che era preferita ai fratelli del sopra nominato Don Ferdinando.**

III. NELL'ATTO DI CANNES NON SI FECE RINUNZIA DEL TITOLO DI CAPO DELLA CASA DEI BORBONE DELLE DUE SICILIE

Multiple ragioni accreditano questa tesi:

Prima.—Secondo il senso letterale dell'Atto menzionato, l'Infante Don Carlo rinuncia solo agli eventuali diritti dinastici che avrebbe potuto avere alla Corona delle Due Sicilie ed ai beni della Casa Reale. Testualmente dice: «rinuncia solennemente per Lui e per i suoi eredi e successori a tutto il diritto, la ragione alla successione alla corona delle Due Sicilie e a tutti i beni della Casa Reale», e con ciò si concretizza perfettamente l'oggetto della rinuncia dei diritti alla Corona ed ai beni della Casa Reale. In via d'abbondanza, nell'atto si presenta perfino *un'altra rinuncia concreta* che si puntualizza dettagliatamente: si rinuncia anche per sé e per i propri successori ai beni ed agli oggetti di valore del maggiorasco per le doti delle Principesse Reali. In ultima analisi, e sebbene non fosse necessario fare nessuna riserva, tuttavia si rende manifesto nell'atto, l'Infante che effettua questa rinuncia conserva i suoi diritti sulla parte dei beni legati a lui per testamento da suo zio il Re Francesco II, e anche su tutto ciò che possa appartenergli per via di altri legati testamentari. Con tutte queste asserzioni esplicitamente espresse, si

indica chiaramente che non desidera si dia un'importanza esagerata alla sua rinuncia e che, al contrario, e suo desiderio si comprenda che si è fatta rinuncia alla Corona delle Due Sicilie ed ai beni della Casa Reale, da una parte, e dall'altra ai beni conferiti per il maggiorasco dotale, eccettuati gli altri beni che possano corrispondergli.

Secondo.— L'interpretazione teologica dell'atto ci riporta allo stesso senso. **La Prammatica che si invoca motivo della rinuncia, non mira se non ai diritti dinastici sulla Corona delle Due Sicilie e contempla solamente l'eventualità dell'unione di questa Corona con quella di Spagna, cosa che permette unicamente nelle condizioni che segnala.**

Terzo.— **Quando si tratta di fare l'esegesi di un atto di rinuncia bisogna adottare il criterio restrittivo.** Si rinuncia solamente a ciò che si relaziona espressamente. Non c'è posto per interpretazioni estensive. Insistere su ciò sarebbe un offendere la cultura di coloro che ci leggono od ascoltano.

Nell'Atto di Cannes si capisce molto chiaramente:

a) La rinuncia espressa «a tutto il diritto e la ragione sulla eventuale successione alla Corona delle Due Sicilie ed a tutti i beni della Casa Reale che si trovano in Italia od in altre parti».

b) Che la suddetta rinuncia si effettua in adempimento della Prammatica del Re Carlo III, nostro Augusto antenato, datata 6 di ottobre 1759.

c) Che si rinuncia anche in modo espresso ai beni ed agli oggetti di valore destinati al maggiorasco dotale delle Principesse Reali nubili.

d) Che ci si riserva il diritto espresso e specifico sui beni attribuitigli per testamento dal Re Francesco II.

e) Che allo stesso modo ci si riserva i diritti espressi e generici su tutto quanto possa spettargli in virtù di altri legati.

La Prammatica cui si allude precedentemente, soltanto della quale si effettuano tali rinunce, contempla soltanto e cerca di evitare per il futuro l'unione della Monarchia di

Spagna con la Sovranità e i Possedimenti Italiani. Per tanto, **l'unica cosa cui dovrebbe rinunciare l'Infante Don Carlo, per adempiere alle imposizioni della Prammatica, sarebbero gli eventuali diritti dinastici sulla Corona delle Due Sicilie.** L'eventuale diritto al titolo di Capo della Casa Reale e su molti dei fedecommissi familiari che si sono andati aggiungendo a quest'ultima in virtù di successive diramazioni dei Borboni delle Due Sicilie, risultavano completamente estranei ai diritti dinastici e potevano sussistere —come di fatto accadeva— indipendentemente dall'esercizio delle prerogative regie, che si era ormai tralasciato. Nell'Atto tante volte menzionato non si è fatta rinuncia ai beni allodiali e tantomeno all'Ordine Costantiniano di San Giorgio che può considerarsi un bene allodiale. **Il Gran Magistero di tale Ordine è d'indole puramente familiare e non dinastica e con tale carattere si trasmetteva ed in tale modo l'avevano posseduto successivamente le famiglie Flavio Commeno, Farnese e Borbone (queste ultime due quale fedecommissario familiare farnesiano, grazie alla Bulla Sincerae Fidei di Innocenzo XII, del 24 ottobre 1699, che approvò la cessione effettuata a Venezia il 27 luglio 1697 da Gian Andrea Angelo Flavio Commeno a Francesco Farnese ed ai suoi discendenti), essendo passato a Don Carlo di Borbone ed ai suoi discendenti agnati (in virtù della designazione successoria fatta nel suo testamento del 19 gennaio 1731 da Antonio Farnese) come primogenitura farnesiana.**

IV. SEBBENE SI VOLESSE INTERPRETARE COME IMPLICITA, TALE RINUNCIA AVREBBE COINVOLTO SOLAMENTE IL RINUNCIANTE E NON I SUOI DISCENDENTI

Per comprendere meglio la portata di questa asserzione, conviene tener ben presenti alcune brevi considerazioni sulla nomenclatura dei lignaggi e sugli effetti delle rinunce che a tale effetto si facciano.

a) nomenclatura dei cognomi e dei lignaggi

E' un fenomeno di grandissima importanza che non è stato percepito da molti appieno. In definitiva i cognomi ed i lignaggi adottarono una denominazione patronimica. Il prenome, equivalente al nostro nome di battesimo si affiancava al cognome o nome

gentilizio. Ai discendenti di Domenico si soleva dare il nome di Domínguez, a quelli di Rodrigo, Rodríguez, ecc., ecc. In seguito si prendevano in considerazione anche altre circostanze che coincidevano nel Capofamiglia: il suo lavoro; le sue caratteristiche, ecc. Herrero, Moreno e Bajo. Più avanti col tempo la Casa Solare assume tanta importanza che la sua denominazione costituisce il segno distintivo del lignaggio che in essa si era collocato, in modo tale che colui che da questa si allontanava, smetteva di usare questa denominazione toponimica e in cambio la adottava colui che ci si incorporava. Ciò ci spiega il fenomeno secondo il quale numerosi fratelli germani avessero cognomi diversi. Andando avanti col tempo il lignaggio assunse sempre più importanza per quanto concerne la sua denominazione toponimica e si rese indipendente della Casa Solare, fino all'estrema conseguenza di assumere una vita separata da quest'ultima e di seguire la persona, in qualsiasi posto fosse diretta. L'abbandono della Casa Solare non presupponeva ormai il cambiamento della denominazione toponimica del lignaggio, anche quando le imposizioni internazionali ed i tornaconti particolari conducevano alla cessione dei domini territoriali nei quali si era ubicata la Famiglia —i Capi della Casa continuavano ad esercitare la Direzione della stessa ed il diritto al titolo dei diversi fedecommissi familiari che non erano di carattere reale: il Gran Magistero degli Ordini per esempio. Gli altri familiari non tralasciavano di fregiarsi del cognome toponimico della Casa che avevano già lasciato. A questo proposito possiamo citare una quantità enorme di lignaggi illustri che continuarono con le denominazioni toponimiche anche dopo aver perso i territori nei quali si erano installati: Casa Savoia, Casa di Parma, Casa dei Farnesi, Casa delle Due Sicilie, Casa degli Orleans e Casa dei Montpesier, ecc. La stessa cosa accadde quando si soppressero le signorie e le prestazioni aventi tale carattere. Si mantennero le prerogative d'onore nei rispettivi lignaggi, che prevede la Legge del 1820. Con i titoli nobiliari successe la stessa cosa: si perse il possedimento territoriale o feudo sul quale si aveva giurisdizione, ma si continuò ad esercitare le prerogative d'onore e ad ostentare i titoli, sebbene separati dal territorio che in ciascun caso aveva conferito il nome.

B) *La rinuncia: le sue classi ed i suoi effetti*

La rinuncia generalmente può essere meramente abdicativa e traslativa. Può anche essere espressa, quando con parole chiare e pronunciate per intero si rende manifesta la volontà di abbandonare una cosa o un diritto; o può essere tacita quando si deduce dalla realizzazione di certi atti che la contengono implicitamente. Nei vincoli e nei fedecommissi la rinuncia suole essere semplicemente abdicativa e non può dare origine a derivazioni successive. Solo quando si realizza in modo speciale o si completa con taluni requisiti, produce effetti traslativi o derivazioni nella linea di successione. La stessa cosa avviene nel caso di rinuncia alla Corona, quando questa viene fatta in beneficio dell'immediato successore ed è approvata dagli organismi corrispondenti o da quelli deputati a sostituirli se questi non esistessero. La rinuncia dei titoli nobiliari, quando viene fatta a nome di determinate persone ed osservando certi requisiti —cessione, si dice in termini nobiliari— ha gli stessi effetti della precedente. Sia che la rinuncia fosse esplicita che tacita, in certi tipi di vincoli o fedecommissi, causa effetti deviatori nella successione quando così viene pattuito fra di loro. In determinati lignaggi, il matrimonio morganatico del precedentemente riferito lo rende inabile alla successione, così come accade ai suoi successori. **Ciò succede nel lignaggio dei Borbone di Spagna e in quello delle Due Sicilie ed anche in altri di minore importanza: questo fu infatti il caso contemplato dalla sentenza della Seconda Sala del Tribunale Costituzionale del 24 maggio 1982, nella cui sentenza si dichiarò che ciò non costituiva alcuna discriminazione proibita dalla Costituzione.**

C) Elementi su cui si basa la nostra asserzione

Il titolo di Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie ed il diritto ai titoli di altri fedecommissi che la suddetta Casa era andata accumulando in virtù di successive diramazioni, erano assolutamente indipendenti dai diritti dinastici ed alcuni di quelli esistevano precedentemente alla creazione del Regno delle Due Sicilie. **Per tanto, sebbene volessero rinunciare —e si fosse verificata tale rinuncia— cosa che si ammette solo ad effetti dialettici —quest'ultima non avrebbe potuto vincolare i discendenti del rinunciante.** Se il diritto al fedecommissi cui si rinunciava era attuale, aveva luogo la perdita della possessione di tale diritto da parte del rinunciante ed il fedecommissi passava a chi spettasse secondo le leggi familiari. Se, in cambio, il diritto

era soltanto **eventuale** e si poteva attualizzare solo quando fosse sopraggiunta l'eventualità prevista, la sua rinuncia in realtà **non aveva nessun effetto** per chi non fosse stato il rinunciante stesso. Se questi fosse morto **prima** che avesse avuto luogo tale evento, la successione si sarebbe aperta allo stesso modo in cui ci si sarebbe comportati in caso in cui non si fosse fatta nessuna rinuncia: il fedecommissario familiare avrebbe seguito il corso stabilito dal suo fondatore o dalla tradizione familiare.

Possiamo affermare che la rinuncia che possa aver fatto l'Infante Don Carlo nell'Atto di Cannes al titolo di Capo della Casa Reale o che si fosse intesa come implicita nello stesso, si sarebbe potuta ritorcere esclusivamente a suo danno e non avrebbe avuto nessuna ripercussione sui suoi discendenti, nati od in procinto di nascere.

V. CONCLUSIONI

Alla vista di quanto previamente esposto e delle considerazioni giuridiche precedentemente menzionate, si possono formulare le seguenti conclusioni.

Prima.— E' un fatto indiscusso che Don Fernando di Borbone delle Due Sicilie e Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria, fu Capo a tutti gli effetti —salvo quelli dinastici, della suddetta Casa e titolare di tutti i fedecommissari familiari che corrispondevano a tale Casa.

Seconda.— E' un fatto che non si mette neanche in discussione che sia morto il 7 gennaio 1960 senza lasciare una discendenza agnata.

Terza.— Nell'Atto di Cannes **non si è formulata rinuncia da parte dell'Infante Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie e Borbone delle Due Sicilie, al diritto eventuale ad essere Capo della Casa Reale** ad effetti non dinastici che avrebbe potuto corrispondergli in un dato momento.

Quarta.—Nonostante non si fosse fatta esplicita rinuncia a essere il capo della Famiglia —o avesse potuto intendersi come implicita— pur in tali circostanze, **la suddetta rinuncia non avrebbe vincolato i suoi discendenti, e sarebbe stata meramente abdicata.**

Quinta.—Il titolo di Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie alla morte dell'Infante Don Fernando di Borbone delle Due Sicilie e Borbone della Due Sicilie, senza discendenza agnata, **passò automaticamente** nelle mani di suo nipote l'Infante Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e Borbone di Spagna, figlio dell'Infante Don Carlo, fratello secondogenito del suddetto Don Fernando che gli era premorto.


Sesta.—Morto l'Infante Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e Borbone di Spagna, il titolo di Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie passò al suo Figlio primogenito Don Carlo Maria Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e Borbone di Parma, Duca di Calabria, nato il 16 gennaio 1938, che è colui cui spetta tale titolo a tutti gli effetti, salvo quelli dinastici.

Madrid, 6 maggio 1983.

IL RELATORE L'ACCADEMICO SEGRETARIO GENERALE

Visto del PRESIDENTE

Relazione dell'ISTITUTO «SALAZAR Y CASTRO» del C.S.I.C.



La vera genealogia dei Borbone Due Sicilie

Relazione

Che su richiesta del Capo della Casa di Sua Maestà il Re, per esplicito desiderio di S.M., emette quest' ISTITUTO «SALAZAR Y CASTRO» del Consiglio Superiore di Investigazioni Scientifiche C.S.I.C. per determinare, se fosse possibile, su chi possa ricadere il titolo di Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie.

Per remissione di questa relazione si sono tenuti in considerazione gli antefatti, a disposizione per questo studio, di carattere genealogico e storico e le ricerche realizzate nell'ambito dello stesso sulla Casa di Borbone delle Due Sicilie e le pubblicazioni inerenti alla stessa ed i suoi diritti.

Per rendere chiara ed attendibile relazione si è seguito un piano del quale si riferisce quanto in modo dettagliato:

I. ANTEFATTI GENEALOGICI: per entrare più tardi nel merito dello studio delle priorità e dei diritti dobbiamo rendere chiari tali antefatti genealogici:

1) Quando terminò il periodo del regno di Filippo V, che si era sposato con Donna Maria Luisa Gabriella di Savoia nel 1701, di questo matrimonio c'era soltanto un figlio ancora in vita, dato che lo sfortunato figlio primogenito Don Luis era morto precedentemente; questi fu più tardi Fernando VI, Re di Spagna.

2) Rimasto vedovo dal primo matrimonio, Don Filippo V ne contrasse un altro nel 1714 con Donna Isabella Farnese, figlia del Duca di Parma, dal quale nacquero altri figli che interessano agli effetti di questa relazione.

3) Don Carlo di Borbone e Farnese, Re di Napoli e Sicilia e più tardi Carlo III di Spagna che si sposò nel 1738 con Donna Maria Amalia di Sassonia ed ebbe tra gli altri.

4) Don Ferdinando I, nato a Napoli nel 1751 e morto nel 1825, che si sposò con Donna Maria Carolina di Asburgo Lorena che diede luce a



Francesco I di Borbone Due Sicilie e Spagna, re delle Due Sicilie

5) Don Francesco I Re delle Due Sicilie, Sposatosi con Donna Maria Isabella di Borbone, genitori di

6) Don Ferdinando II, Borbone delle Due Sicilie e Borbone che inizia con suo figlio la generazione oggetto di questo studio. Don Ferdinando nacque il 12 gennaio 1810 e morì il 22 maggio 1859 e si sposò in prime nozze con Donna Maria Cristina di Savoia nel 1832 e in seconde nel 1837 con Donna Maria Teresa d'Austria, Arciduchessa d'Austria. Dal primo matrimonio nasce e gli succede

7) Don Francesco II, Duca di Calabria, Re delle Due Sicilie (1859) e settimo Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano, che fu privato del trono il 17 dicembre 1860 a seguito dell'unità di Italia. Morì senza discendenza.

Dal secondo matrimonio di Don Ferdinando con Maria Teresa nacquero:

8) Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie, Conte di Caserta, Capo della Casa Reale di Borbone delle Due Sicilie alla morte senza successione del suo fratellastro Don Francesco II, ottavo Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio (1895-1934), era nato il 28 marzo 1841 e morì il 26 maggio 1934 ed aveva contratto matrimonio con Donna Maria Antonietta di Borbone delle Due Sicilie ed aveva avuto come figli:

a) Ferdinando nato a Roma nel 1869, che segue.

b) Carlo, nato a Cries nel 1870 che seguirà.

c) Gennaro, nato a Cannes, il 24 gennaio 1882, morto a Cannes nel 1944, Cavaliere dell'Ordine del Toson d'Oro (Spagna), sposa a Londra il 17 giugno 1922 con Donna Beatrice Bordyssa, Contessa di Villacolli.

d) Ranieri, nato a Cannes il 3 dicembre 1883, Cavaliere dell'Ordine del Toson d'Oro (Spagna), sposato a Druzbaki (Cecoslovacchia) nel 1923 con Carolina Contessa Zamoyska.

e) Altri quattro figli maschi tra cui:

f) Filippo, nato a Cannes nel 1885, morto nel 1949, sposato due volte.

g) Gabriele, nato a Cannes nel 1897, anch'egli sposatosi due volte.

9) Don Ferdinando di Borbone delle Due Sicilie, nacque a Roma il 25 luglio 1869, Duca di Calabria, Capo della Casa Reale di Borbone delle Due Sicilie (1934), nono Gran Maestro ereditario dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio (1934), Cavaliere del Toson d'Oro che morì il 7 gennaio 1860 a Lindau, si era sposato il 31 maggio 1897 con Donna Maria di Baviera senza avere discendenza maschile.

9a) Don Carlo, Infante di Spagna, figlio secondogenito di Don Alfonso, nato a Gries, 10 novembre 1870 e morto a Siviglia 111 novembre 1949. Si sposò in prime nozze con Donna Maria de las Mercedes di Borbone, figlia di Alfonso XII, morta il 17 ottobre 1904 dalla quale ebbe:

a) Don Alfonso che continua.

Sposatosi in seconde nozze con Donna Luisa d'Orleans dalla quale ebbe un Figlio maschio.



SAR l'Infante Carlo di Borbone-Due Sicilie Orleans
Madrid, 5 agosto 1908 – Eibar, 27 settembre 1936

b) Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie ed Orleans che **il portavoce ufficiale di Don Ferdinando, suo zio e Duca di Calabria, fratello maggiore di suo padre, segnala come indiscusso erede, tale come risulta dall'«HISTORICUS», organo ufficiale della Casa delle Due Sicilie e nell'Osservatore Romano del 3 giugno 1934.** La morte nella guerra civile spagnola di questo principe, **non dà adito ad una comunicazione che spieghi o modifichi e che non si oppone al fatto che ci fosse passaggio di diritti al fratello.**

10) Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e Borbone, Duca di Calabria, Conte di Caserta (1949), Capo della Casa, 1960, era nato il 30 novembre 1901, Infante di Spagna.

Cavaliere del Toson d'Oro, decimo Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano (1960), morì nel 1964 e si era sposato con Donna Alice di Borbone Parma a Vienna il 16 aprile 1936 avendo un figlio maschio da questo matrimonio.



Don Carlo Maria Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e Borbone Parma, nato il 16 gennaio 1938, Duca di Calabria, undicesimo Gran Maestro ereditario dell'Ordine Costantiniano (1964-2015)

11) Don Carlo Maria Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e Borbone Parma, nato il 16 gennaio 1938, Duca di Calabria, undicesimo Gran Maestro ereditario dell'Ordine Costantiniano (1964), sposato con Donna Anna d'Orleans, figlia dei Conti di Parigi, con successione.

II. TRATTATO DI NAPOLI DEL 3 OTTOBRE 1759. Quest'ultimo è un antefatto basilare per questa relazione. E il trattato firmato tra le Corone di Spagna e delle Due Sicilie con l'Impero, nel quale nel suo articolo 2 si stabilisce «che non si potrà riunire

nella persona di uno stesso monarca sia l'una che l'altra corona, a meno che la Casa Reale di Spagna non sia ridotta a un solo erede».

III. PRAMMATICA DI CARLO VII DI NAPOLI. Il Re Carlo, successivamente Carlo III di Spagna, la promulga cedendo a suo figlio Ferdinando la Corona delle Due Sicilie e confermando l'incompatibilità dell'unione di entrambi i Regni.

IV. TESTO DELLA RINUNCIA DEL 14 DICEMBRE 1900.

E' l'antefatto della rinuncia condizionata che fece Don Carlo di Borbone accettando il compromesso matrimoniale con la Principessa delle Asturie.

V. DATI STORICI DELL'ORDINE COSTANTINIANO. In modo analogo figurano come antefatti da tenere in giusta considerazione i dati storici dell'Ordine, come ordine di famiglia attraverso i Comneno e i Farnese fino ai Borbone della Casa di Spagna e del ramo delle Due Sicilie, e la trasmissione della dignità di Gran Maestro per successione di primogenitura, in mancanza di ciò per designazione testamentaria ed in sua assenza per elezione.

VI. STATUTI DEL GRAN MAGISTERO. Sono quelli del Principe Don Ferdinando, Duca di Calabria, dati il 20 luglio 1934 per regolare la successione al Gran Magistero che non menzionano affatto il titolo di Capo della Casa Reale delle Due Sicilie, come requisito che debba riunire il successore, se non unicamente la primogenitura. Così stabiliti questi antecedenti, procediamo in modo analogo, numerata e separatamente all'analisi dei problemi inerenti al titolo di Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie ed i suoi aggregati.

VII. TITOLO DI CAPO DELLA CASA DI BORBONE DELLE DUE SICILIE. Quando nel 1700 Don Filippo V eredita il Trono di Spagna, eredita anche quello di Napoli, Sicilia e Sardegna che si trovavano allora sotto il dominio di Spagna. Dopo aspre lotte e necessarie rappacificazioni, estranee a questa relazione, Filippo V cercò di assicurare ad oltranza la successione dei Ducati di Toscana, Parma e Piacenza ai figli della sua seconda moglie Isabella Farnese e dopo vari trattati, il già Duca di Parma, suo figlio Don Carlo, si insediò Re di Napoli e di Sicilia nel 1734 e fu riconosciuto Re di entrambe le Sicilie nel

trattato di Vienna del 1738. Stando così le cose, muore il Re di Spagna Don Ferdinando VI nel 1759 e la Corona di Spagna e delle Indie ricade automaticamente sul suo fratellastro l'Infante Don Carlo di Borbone e Farnese, Re delle Due Sicilie, che assunse il nome di Carlo III di Spagna e per dare effetto al trattato di Napoli del 1750 diede la Prammatica di rinuncia alle Due Sicilie a favore del figlio terzogenito l'Infante Don Ferdinando, dal quale documento si deduce a effetti del titolo di Capo della Casa e della Famiglia:

- a) Il rispetto al diritto di primogenitura, avendo designato il suo figlio terzogenito giacché il primogenito era ammalato ed il secondogenito sarebbe salito sul trono di Spagna.
- b) che si stabilisce per la Casa di Borbone delle Due Sicilie per quanta concerne la legge successoria la rigorosa agnazione maschile (Legge Salica).

In conseguenza di ciò Don Ferdinando, figlio del Re di Spagna poté ostentare il titolo di primogenito ad effetti della successione al Regno delle Due Sicilie.

A Don Ferdinando II, Re delle Due Sicilie succedono nell'ostentare i suoi diritti i suoi due figli maschi Don Francesco II morto senza discendenza e Don Alfonso, Conte di Caserta. Quest'ultimo ebbe fra gli altri quattro figli maschi: Don Ferdinando Pio morto senza discendenza, Don Carlo Infante di Spagna, Don Gennaro e Don Raniero. Morto questi senza successione, il figlio maschio primogenito (Don Ferdinando Pio), secondo quanto stabilito nella linea di successione passò al secondogenito l'Infante Don Carlo che dal suo matrimonio con Donna Maria de las Mercedes ebbe un figlio maschio Don Alfonso, che a sua volta dal matrimonio con Donna Alice ebbe un figlio maschio Don Carlo che a sua volta sposandosi ebbe dalle sue nozze con la Principessa Donna Anna d'Orleans discendenza maschile. Dato il carattere sufficientemente conosciuto della successione di primogenitura ed agnazione rigorosa maschile per la Famiglia e la Casa di Borbone delle Due Sicilie, senza la necessita di qualsiasi altra rinuncia, che si possa aggiungere per differente scopo, bisogna seguire nella stessa questa successione di agnazione rigorosa e primogenitura, e così il titolo di Capo della Casa e della Famiglia devono passare ai discendenti delle linee secondo i loro ordini, e cioè estinta la primogenita alla secondogenita e via discorrendo e solo allora passerà alle altre secondo

un certo ordine e nel rispetto di un dato tempo. Fintantoché dura la linea dei successori maschi del secondo figlio di Don Alfonso, Don Carlo, suo figlio Don Alfonso ed attualmente suo figlio **Don Carlo, Duca di Calabria, questi ostenta a buon diritto il titolo di Capo della Casa e della Famiglia di Borbone delle Due Sicilie e ciò in virtù della legge che regola i diritti famigliari che secondo nessuna Legge possono essere omessi, rinunciati, ceduti, perché sono diritti di famiglia e cognome che in ogni caso sono irrinunciabili.**

VIII. ORDINE COSTANTINIANO. GRAN MAGISTERO.

Viene generalmente ammesso da tutti gli interpreti il fatto di considerare l'Ordine Costantiniano di San Giorgio quale fedecompresso della Casa Farnese, ricevuto dalla famiglia Comneno alla quale si succede per agnazione e primogenitura con assoluta separazione dalla Corona delle Due Sicilie. Seguendo il Marchese di Villarreal de Alava, possiamo dire che l'Ordine Costantiniano è in definitiva un'ordine gentilizio che si vincolò alla Casa Farnese per la cessione fatta a favore di questa Casa e dei suoi discendenti da Giovanni Andrea Angelo Flavio Comneno il 26 luglio 1697, cessione che fu approvata dal Diploma dell'Imperatore Leopoldo I del 25 agosto 1699, nella persona di Francesco Farnese, dal quale passò a suo fratello Antonio il 26 febbraio 1727 e per la morte di questi il 20 gennaio 1731 al nipote ed immediato successore di entrambi, l'Infante Don Carlo di Borbone, figlio di Filippo V e di Isabella Farnese, che fu il terzo Gran Maestro di quello.



Il suddetto Don Carlo, all'atto di cedere l'11 dicembre 1736 il Ducato di Parma all'Imperatore d'Austria, riservò per sé e per i propri figli il Gran Magistero dell'Ordine Costantiniano, perché trattava di un ordine gentilizio, cioè familiare e non statale, e, recandosi in Spagna per regnarvi, col nome di Carlo III, trasferì a sua volta il Gran Magistero dell'Ordine a suo figlio, (l'Infante Don Ferdinando, Re delle Due Sicilie) passando in questa linea maschile con una successione rispettosa della primogenitura e della rigorosa agnazione, secondo le norme vincolanti emanate dal diritto di successione della Casa e della famiglia Farnese, con totale indipendenza dalla sua condizione di Re delle Due Sicilie, e separata dal Trono —secondo quanto rivela lo stesso Infante Don Ferdinando di Borbone—, primo Re della dinastia dei Borbone delle Due Sicilie, nella sua disposizione dell'8 marzo 1796, la quale ha reso possibile che, **pur rimasti senza trono, la possano esercitare validamente i Capi di questa famiglia.** La prammatica del 6 ottobre 1769 non coinvolse l'Ordine, perché allo stabilire a quale dei suoi figli —del Re di Spagna— corrispondesse la Corona delle Due Sicilie, si fece, per separato, nella divisione dei poteri delle due corone, Spagna e Due Sicilie, e avviene poi più tardi e dopo aver stabilito l'ordine di successione in quella delle Due Sicilie, quando si dispone espressamente: «che risulti ben chiaro che l'ordine di successione da Me predisposto non danneggia l'unione della Monarchia e dei Domini italiani» ed **in alcun modo si allude**

alla cessione dell'Ordine, che naturalmente non è un bene italiano e per questo non si cede, e così dunque quando Carlo III fa l'atto di cessione e se ne torna in Spagna per essere proclamato Re si porta con sé tanto l'Ordine Costantiniano come quello di San Gennaro, dei quali continuò a disporre nella sua condizione di Re di Spagna ed erede da parte di sua madre dell'Ordine Costantiniano, come riferisce il Registro dell'Archivio di Simancas, E.L. 320, fol. 136, L. 324, fol. 102, ed altri. Questi diritti che vantava Carlo III per eredità sull'Ordine Costantiniano, li cede poi a suo figlio. Re delle Due Sicilie, Ferdinando I, siccome è con suo figlio che deve continuare, quale successore, attraverso e per mezzo di lui, dei Farnese, **non come Re delle Due Sicilie**. L'Ordine Costantiniano, riferiscono i Professori Yanguas Mesa e De Luna, è una prerogativa onorifica della Casa di Borbone delle Due Sicilie, che ricade forzatamente sulla testa oggi di Don Carlo, Duca di Calabria, dato che quest'ordine è privato e poco potente, che arrivò a vincolare —come succede oggi in Spagna con i titoli nobiliari— che sono vincolazioni onorifiche, non allodiali, i Duchi Farnese di Parma acquisendo i suoi naturali auge e splendore con la Casa di Napoli, intenzione prima di Carlo III al momento della cessione al suo figlio per ritornare —dicono— in questa successione di spirali che costituisce la storia, da dove venne e costituire oggi un'Associazione di natura privata, **vincolata al primogenito agnato** superstite di Carlo III discendente di suo figlio, l'Infante Don Ferdinando. Che l'Ordine Costantiniano non sia un bene italiano e neppure allodiale, rimane totalmente giustificato dal momento che se lo fosse stato, come accadde con altri beni della Corona delle Due Sicilie, quando lo Stato Italiano ne assorbì il regno, avrebbe dovuto assorbirne anche l'Ordine, cosa che in cambio non fece poiché considerò ciò che in effetti è, cioè un diritto familiare onorifico, non allodiale e territoriale. Che per la regolazione attuale della successione dei diritti sul Gran Magistero dell'Ordine Costantiniano, occorre tenere in considerazione che adesso reggono soltanto «gli statuti promulgati da S.A.R. il Duca di Calabria il 20 luglio 1934, che nel secondo paragrafo dell'art. 1 del Cap. V dice chi sia investito di tutti i diritti tradizionali che gli vengono riconosciuti per concessioni speciali e per le Bolle dei Sommi Pontefici...» La dignità del Gran Maestro, riservata alla Casa di Borbone, quale erede di quella dei Farnese, si trasmette per successione di primogenitura, per mancanza di eredi la successione ha luogo per designazione testamentaria; ed in

manca di quest'ultima, tutti i «Bali» Cavalieri di Gran Croce di Giustizia, si riuniranno per eleggere tra di loro il nuovo Gran Maestro, secondo le antiche tradizioni e gli statuti farnesiani, approvati dalla Santa Sede. Il Principe Don Ferdinando, Duca di Calabria, vide morire nel fiore della sua gioventù suo figlio primogenito, il Principe Ruggero a Cannes il 1 dicembre 1914, che si fregiava del titolo di Duca di Noto; quale primogenito dell'allora erede delle Due Sicilie. La successione del Gran Magistero alla morte senza successione maschile dell'ultimo Duca di Calabria, il Principe Don Ferdinando, deve regolarsi senz'ombra di dubbio sugli statuti già promulgati da lui stesso, che in modo analogo **avevano riconosciuto i diritti al Principe Don Carlo**, figlio di suo fratello, morto prima di lui nella guerra civile spagnola, e concretamente in virtù dell'articolo che abbiamo citato è la linea di Don Carlo, secondo figlio di Don Alfonso, l'VIII Gran Maestro su cui alla morte senza successione del fratello maggiore ricade senza dubbio il titolo di Capo della Famiglia e il titolo di Gran Maestro dell'Ordine. Questa linea, essendo morto lo stesso Principe Don Carlo, prima di suo fratello Don Fernando ricadde alla morte di questi sul figlio maschio di quello, **il Principe Don Alfonso, Duca di Calabria e Capo della Casa Reale delle Due Sicilie dal 1960** fino alla morte di questi, decimo Gran Maestro dell'Ordine con tutti i diritti ereditari ricevuti dallo zio, ed alla sua morte nel 1964 passano indiscutibilmente tutti i diritti a suo figlio il Principe Don Carlo Maria Alfonso, attuale Duca di Calabria, che passa ad essere l'attuale Capo della Casa e della Famiglia e ad essere l'undicesimo Gran Maestro erede dell'Ordine.

IX. LA RINUNCIA DI CANNES. È necessario fare riferimento in questa relazione alla rinuncia che fece a Cannes il Principe Don Carlo, Infante di Spagna, se si pensa possa coinvolgere il titolo di Capo della Famiglia o la rappresentazione dell'Ordine Costantiniano. **Non viene determinata** negli strumenti incorporati al Trattato di Vienna del 1738 nessuna proibizione né autorizzazione espressa all'unione delle due Corone di Spagna e di Napoli e di Sicilie; solo nella pace di Aquisgrana —Dice Alessandro del Cantillo— commentando il trattato del 1759, quando si adotta una norma sull'incompatibilità di entrambe le corone. In questo Trattato di Napoli del 3 ottobre 1759 tra Carlo re delle Due Sicilie già Re di Spagna e l'Imperatrice Regina d'Ungheria e di

Boemia, nel suo art. 2, si stabilisce la proibizione a riunire entrambe le corone nella persona di uno stesso Monarca e a questa norma si rifà la cessione che Carlo fa a suo fratello. Secondo il Duca di Carcaci, l'unico impedimento legale storicamente insito in tutto ciò è l'incompatibilità dell'unione di entrambe le corone per non rompere l'equilibrio europeo, che non era da escludere a nessun discendente di Carlo III. È su tali ragioni d'incompatibilità che si basa la pretesa rinuncia alla corona delle Due Sicilie che fece il Principe Don Carlo nell'atto di contrarre matrimonio con la Principessa Donna Maria de las Mercedes, epoca —come dice il Conte Zeiniger— in cui già esisteva una possibilità remota che Don Carlo potesse diventare un giorno Re di Spagna. Senza il pregiudizio di essere dimostrato, che la rinuncia di Cannes firmata da Don Carlo nel 1900 non investa l'Ordine Costantiniano al quale non rinunciò mai, ma rimanendo piuttosto limitata con le sue condizioni alla Corona ed ai suoi beni e **non essendo un bene esso stesso della corona**, bensì una **vincolazione familiare onorifica** e pertanto **irrinunciabile**, dato che si può interpretare in diversi modi e di fatto accade, ci pare opportuno entrare nel merito della rinuncia per vedere la sua **inoperabilità**:

a) Mancanza di capacità dispositiva: Qualsiasi atto giuridico di disposizione di diritti ha insita in sé la capacità di disposizione, capacità completa sia soggettiva che oggettiva. La capacità soggettiva è quella che si riferisce alla persona che esercita il diritto dispositivo, la pienezza dei diritti, la età, la libertà, la rappresentazione, ecc. Quella obbiettiva si riferisce al fatto concreto di cui si dispone. Non abbiamo niente da eccepire sulla capacità soggettiva del Principe Don Carlo per quanto riguarda la firma, dato che sicuramente attuata nel pieno delle sue facoltà, conscio di quanto faceva e senza nessun condizionamento. Ma in ordine a quanto disponeva, a parte il fatto che si trattava di qualcosa già condizionato, riteniamo che **non avesse la capacità dispositiva** per farlo. Si osservi:

Gli atti dispositivi, e la rinuncia o uno di questi, così come la cessione, la donazione, la vendita, ecc., esigono una realtà dei diritti su cui si dispone, dal momento che in caso contrario viene meno il contenuto giuridico dell'atto di cessione, vendita, rinuncia, ecc., e questo è fittizio, vuoto di qualsiasi contenuto, giacché **nessuno può disporre di ciò che non posseda**. È una formula vana. Senza dubbio —riteniamo— che Don Carlo

conosceva questa norma e l'atto di Cannes avrebbe un maggior valore storico politico che reale nella sua intenzione per svariate ragioni:

1) Quando Don Carlo firma nel 1900 l'Atto di Cannes era in vita suo fratello Ferdinando Pio, primogenito ed erede, Duca di Calabria e Capo della Casa che non muore fino al 1960, che vive più a lungo del fratello minore e perciò, ciò che questi aveva sulla corona, era solo un'aspettativa di diritto, un diritto aspettante nella stessa misura dei suoi fratelli Don Gennaro e Don Ranieri. Sarebbe arrivato ad essere qualcosa di più consistente se il primo dei suoi fratelli fosse morto senza successione maschile e sebbene si sia soliti dire che ciò non abbia inficiato la rinuncia, è altrettanto vero **che la rinuncia doveva ratificarsi o farsi quando il diritto si stabilisse con la morte del fratello primogenito**, che sappiamo peraltro che morì dopo di suo fratello Carlo. E' inoltre un principio giuridico generale che **le aspettative di diritto non sono propriamente dei diritti** perché sono carenti di contenuto reale e per tale ragione **non sono né irrinunciabili né disponibili**, ma rimangono come nell'aria. **Don Carlo non poté pertanto in queste condizioni rinunciare validamente a ciò di cui si priva a Cannes.**

2) Sebbene questa rinuncia fosse possibile al tempo in cui si fece, nel 1960 anno in cui con la morte del Principe Don Fernando si completò il diritto nella persona di suo fratello Don Carlo, o qualcuno in rappresentazione di questi, dato che egli era già morto precedentemente nel 1949, non fu affatto valida e neppure la sua ratificazione, giacché la successione non passò allo stesso bensì a suo figlio Don Alfonso, che non solo non la ratificò, ma che si oppose perfino a questa con vigore nello spirito di continuità dell'Ordine in una lettera diretta al Papa cui già si è fatta allusione precedentemente.

3) Quando Don Carlo nel 1900 firma l'Atto di Cannes, **dispone di qualcosa che non era nelle sue facoltà dispositive** e ancor di più che era già da molti anni, e più precisamente del 1860, dopo l'annessione a seguito dell'unità d'Italia fuori dal commercio degli uomini e fuori dalle sue pretese, visto che era scomparso il regno per la qual cosa era impossibile ed anti naturale tale disposizione, la aspettativa di diritto era priva di entità reale, era ridotta ai diritti di famiglia e lignaggio e di questi diritti familiari già si è detto che sono irrinunciabili in tutte le leggi ed in tutti gli stati.

b) La rinuncia e le leggi: pur ritenendo effettive e valide solo in un ambito di discussione, le ragioni dell'atto di Cannes, in quest'ultimo si stabilirono condizioni oggettive che da una parte si compirono senza impedire il diritto del rinunciante e dall'altra erano di impossibile adempimento per le ragioni che si passeranno in rassegna. Da una parte **si stabilisce una condizione, che Don Carlo fosse Re di Spagna, condizione che trascorso un lasso di tempo non si potè compiere, perché questi né arrivò ad essere re né poteva esserlo**, ed il fatto di essere Principe delle Asturie per così poco tempo non fu mai d'incompatibilità per il Trattato, visto che **la Prammatica non impedisce di chiamare alla successione gli Infanti di Spagna**, come già aveva fatto lo stesso Carlo III che chiamò suo figlio, e pertanto questa non contraddiceva il suo diritto. D'altra parte la condizione che non si unissero le due corone, che è un fatto di fondamentale importanza e di portata storica che si sia voluto raccogliere nell'atto di Cannes in compimento della Prammatica. **Era una condizione vitale però impossibile dato che era assolutamente non realizzabile** in quella data l'unione della corona di Spagna con quella delle Due Sicilie. **Le condizioni impossibili, secondo le leggi, non sono solite essere inserite nei contratti e nei patti così come tutte le loro conseguenze, essendo precisamente questa la ragione dell'atto, se la eliminiamo per il fatto dell'impossibilità, rimane senza fondamento e ragione d'essere l'atto di Cannes.** Pertanto, riassumendo ai fini della relazione, che la rinuncia fosse superflua o meno. anche nel caso di una discussione ciò che risulta chiaro e definitivo è che **la rinuncia non arrivò, né poteva arrivare ad inficiare i diritti di famiglia perché sono irrinunciabili, e neppure i diritti vincolari della Famiglia sull'Ordine Costantiniano**, perciò quei diritti rimangono intatti nella rappresentazione attuale della Famiglia Borbone delle Due Sicilie in tutta la sua integrità, giacché l'ordine non fu mai un bene della famiglia delle Due Sicilie, bensì una vincolazione onorifica della famiglia senza cessione, né perdita di diritto, trasferiti secondo le norme di vincolazione, primogenitura ed agnazione diretta.



La successione legittima è nel rigoso rispetto della agnazione maschile.

X. RICONOSCIMENTI A FAVORE DELLA LINEA DELL'INFANTE DON CARLO.

Dobbiamo fare allusione in favore della nostra tesi, che sono stati vari i riconoscimenti ufficiali che in Spagna si sono fatti man mano alla Casa di Borbone delle Due Sicilie nelle persone dei discendenti dell'Infante Don Carlo, Così:

- a) Come abbiamo segnalato, **Don Ferdinando, Duca di Calabria, riconosce come successore legittimo della Casa, il figlio di suo fratello Don Carlo, nato dal matrimonio con la Principessa cl'Orleans, morto nella guerra civile spagnola, senza che vi sia alcuna contraddizione in nessun atto da parte del Capo della famiglia fino al 1960, anno della sua morte, per cui rimane confermata la successione a favore dei figli maschi di Don Carlo, già morto anche lui.**
- b) Il Re di Spagna Don Alfonso XIII ordinò in ogni modo che gli Infanti Don Alfonso e Don Carlo fossero iscritti nell'Almanacco Gotha, quali membri della **Casa di Borbone delle Due Sicilie.**
- c) S.M. Don Alfonso XIII consegnò l'Ordine del Toson d'Oro all'Infante Don Alfonso.
- d) Alla sua morte, Don Giovanni di Borbone, Conte di Barcellona riconfermò l'Ordine del Tosone d'Oro a suo figlio Don Carlo, attuale Duca di Calabria, Capo della Casa e Gran Macstro dell'Ordine Costantiniano.
- e) Per Real Decreto del 23 giugno 1981 si concesse a Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria, la Gran Croce dell'Ordine del Merito Agricolo, quale Presidente dell'A.D.E.N.A.

XI. RESUMEN. Quest'Istituto riassume la relazione precedente sulla rappresentazione che corrisponde alla famiglia Borbone delle Due Sicilie in quanto segue:

Per quanto chiaramente stabilito negli antecedenti riportati, la rappresentazione e il titolo di Capo della Famiglia e della Casa di Borbone delle Due Sicilie spetta per successione diretta, agnazione irrinunciabile, all'attuale rappresentante del lignaggio diretto del secondo ramo, per estinzione della primogenitura senza successione maschile, e cioè al nipote dell'Infante Don Carlo, per suo figlio Don Alfonso, Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie e Borbone di Parma, **Capo indiscusso per le ragioni sopra menzionate e che unisce alla famiglia i diritti intrasferibili vincolati dell'Ordine Costantiniano**, è ugualmente rappresentante Gran Maestro per diritto proprio lo stesso principe Don Carlo cui si è fatta precedentemente allusione. Questo è quanto in adempimento della richiesta della S.I. e per la Sua illustre conoscenza ho il piacere di farle avere.

Madrid, 8 marzo 1983.

Per L'istituto di Genealogia «Satazar e Castro»: IL SEGRETARIO.

Questa relazione si approvò nella sessione dell'8-3-1983.

Relazione della Sezione delle Grandezze e dei Titoli del Regno presso il Ministero di Giustizia

RELAZIONE che su richiesta del Capo della Casa di Sua Maestà il Re emette la Sezione delle Grandezze e dei Titoli del Regno presso il Ministero di Giustizia, per quanto concerne il diritto al titolo di Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie.

La complessità del tema nel quale confluiscono elementi di natura molto varia, congiuntamente ad una serie di fraintendimenti (fortuiti gli uni, deliberati gli altri) e campagne di ogni tipo di frecciate, con lo scopo prestabilito d'intorbidire le acque dalle quali procede la documentazione ed i fatti contrastati, gli unici che possano fungere da base per un giudizio obiettivo e sereno sulla questione sottoposta, ci obbliga a prefiggerci un piano che svolga in modo chiaro i distinti aspetti sui quali bisogna pronunciarsi necessariamente per raggiungere in maniera concreta e fondata la conclusione cui si vuole arrivare.

Pur raggiungere tali fini che richiedono la massima efficacia nel lavoro, svolto, dedicheremo una prima parte nella quale si esporranno a grandi linee i differenti aspetti che in un certo modo sono operativi nell'ambito del tema sottoposto; si tratterà in definitiva di una panoramica generale che permetterà al lettore di farsi una visione rapida dell'obiettivo che si intende raggiungersi e del suo contorno. Farà seguito una seconda parte nella quale, a mo' di ampliamento o dettaglio, si affronteranno più concretamente le questioni fondamentali che si sono poste per arrivare in ultimo ad una terza parte dedicata a plasmare le conclusioni raggiunte.

PRIMA PARTE

Panoramica generale del tema oggetto della relazione

Per la morte di Ferdinando VI nel 1759, gli succede come Re di Spagna Carlo VII di Napoli sotto il nome di Carlo III che lascia il Regno delle Due Sicilie al suo figlio terzogenito Ferdinando, visto che il primogenito viene eliminato per palese incapacità ed il secondo, l'Infante Don Carlo, passò ad essere Principe Ereditario del Regno di Spagna in virtù del Trattato di Napoli del 3 ottobre 1759 che obbliga al rispetto della separazione delle due corone: quelle delle Due Sicilie e quella di Spagna. Per completare suddetto Trattato, Carlo III promulgò il 6 ottobre 1759 una prammatica con la quale lo perfezionò e nella quale stabilisce in modo definitivo l'incompatibilità ad essere Sovrano di Spagna e Monarca delle Due Sicilie allo stesso tempo, che è in realtà il punto essenziale di questa relazione.

Questa prammatica stabilisce chiaramente l'incompatibilità della coesistenza di entrambe le Corone nella stessa persona, **però ha effetto nel momento della proclamazione e mai per mera presunzione di essere Principe Ereditario e, come tale, avente diritto alla Corona. Nel momento della proclamazione comincerebbe a sussistere questa incompatibilità che la prammatica non affronta in alcun modo nelle altre condizioni che stabilisce nelle successioni ai troni menzionati, nel cui caso si dovrebbe rinunciare al Regno delle Due Sicilie, però non prima e non fintantoché non si sia presentata questa situazione.**

Dal 1759 fino al 1900, anno in cui ciò avviene, per eccesso di zelo e probabilmente per disconoscimento della citata prammatica, la rinuncia del Principe Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie all'effettuare il suo compromesso matrimoniale per andare in Spagna a contrarre matrimonio con la Principessa delle Asturie. Da allora hanno avuto luogo una serie di fatti che privano del suo valore la citata Prammatica, però l'elemento fondamentale e determinante si trova nella scomparsa del Regno delle Due Sicilie e nell'inclusione di quest'ultimo nella Nazione italiana, sotto il dominio, ottenuto per conquista, della Casa Savoia. Per questo motivo perde qualsiasi valore che possa aver avuto ogni tipo di previsione nell'aspetto citato della Prammatica cui ci si riferiva.

E' evidente che l'incompatibilità stabilita da Carlo III nel trattato di Napoli e nella prammatica successiva si riferisce solo al possibile caso dell'unione di entrambe le corone nella stessa persona, però manca di qualsiasi altra situazione di unione familiare totalmente obsoleta nella sopra citata prammatica che fissa solamente l'incompatibilità d'attribuzione dei due Regni alla stessa persona.


In virtù di quanto affermato, la rinuncia che si produce all'arrivo dei Principi Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie per contrarre matrimonio con la principessa Maria de las Mercedes, **non essendo questa Regina di Spagna, parrebbe perdere il suo valore ed essere considerata soltanto come una rinuncia effettuata come aspettativa** —e di fronte alla possibilità che potesse sorgere la citata incompatibilità— ma che fintantoché non si fosse presentata quest'ultima, avrebbe perso il suo valore.

E' anche importante notare che **non esistendo nel 1900 il Regno delle Due Sicilie era totalmente inutile ed inefficace la sopracitata rinuncia**. L'Atto di Cannes del 14 dicembre 1900 per il quale il Principe Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie al recarsi in Spagna per contrarre matrimonio con la principessa delle Asturie, Donna Mercedes, rinuncia alla «eventuale successione alla Corona delle Due Sicilie», ci pare come una pura chimera ed una fantasia; sebbene la effettui in base e subordinatamente al trattato di Napoli del 3 ottobre 1759 ed alla successiva Prammatica del 6 ottobre di quello stesso anno e nella rinuncia avverta, condizionandola con questo: “in adempienza della prammatica del Re Don Carlo nostro Augusto predecessore del 6 ottobre 1759”.

Quest'unica trascrizione fa sì che la rinuncia perda di valore a meno che non si verificasse una situazione che non avvenne mai, perché ebbe luogo la nascita del Principe delle Asturie, Don Alfonso, il 10 maggio 1907. Pertanto il contenuto della rinuncia conteneva un carattere di semplice aspettativa che scompare con quest'ultima data per perdere totalmente vigore e risultare inoperante e rimanere sempre subordinata all'unica condizione che impone e cioè all'incompatibilità di riunire in una sola persona il Regno di Spagna e quello delle Due Sicilie, condizione che decade quando Donna Mercedes smette di essere Principessa delle Asturie.

Dalla rinuncia si apprende inoltre che Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie **non rinuncia per niente e non fa neppure allusione, dato che non doveva farlo, all'essere Capo della famiglia (cosa cui non si può mai rinunciare dato che si riceve e continua per ordine di primogenitura) e non rinuncia neppure e non ne fa allusione per niente al Gran Magistero dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio, che rimane vincolato al Capo Famiglia con bene farnesiano da lui ereditato.**

La primogenitura costituisce un diritto naturale inerente ad un individuo e che è per sé stesso irrinunciabile a meno che ci siano determinate circostanze, fondamentalmente difetti fisici (si ricordi l'inabilità del primogenito di Carlo III e la sua eliminazione alla vista di ciò dalla successione al trono di Spagna e delle Due Sicilie) che risultino essere causa di ciò o dell'imposizione di alcuni accordi di carattere internazionale al servizio di altri interessi. **La prammatica di Carlo III nel 1759 non tolse né privò di alcun diritto alla successione della Corona delle Due Sicilie nessuno dei suoi discendenti, fossero o non fossero Infanti di Spagna, ma si limitò a rendere incompatibile la possessione di entrambe le Corone da parte della stessa persona che senza dubbio doveva essere il Re Spagna e non il Principe Ereditario.** Ciò solo col proposito che cercava di ottenere la suddetta Prammatica e cioè impedire la citata unione per ragioni internazionali, dato che al momento di prodursi la rinuncia nel 1900, perde qualsiasi suo valore in considerazione dell'inesistenza del Regno delle Due Sicilie.



Successione per rigorosa agnazione

Successione Due Sicilie nel 1960, fratello primogenito di Don Carlo e zio dell'Infante Don Alfonso, il successore immediato risulta essere colui o chi genealogicamente gli sia successo per agnazione o primogenitura. Non potendo negare entrambe queste condizioni e pertanto il miglior diritto alla successione al titolo di Capo della Casa Reale, dell'Ordine

Costantiniano di San Giorgio e tutto ciò che si riferisce alle due cose ricadde sull'Infante Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie.

Agli effetti della validità della rinuncia è importante ricordare alcuni avvenimenti successivi per i quali ed **in virtù del “Terzo patto di famiglia”, firmato a Parigi il 15 agosto 1761, i tre Capi delle quattro Case di Borbone: Francia, Spagna, Due Sicilie e Parma, riconoscono nella persona dell’Infante Don Alfonso (e oggi) di suo figlio il Principe delle Due Sicilie Don Carlo di Borbone, attuale Duca di Calabria e Capo della Casa e della Famiglia e grazie a ciò tutto quanto appartiene al Capo della Casa e a questa Famiglia.**

La pretesa di Don Ranieri, quartogenito del Conte di Caserta, che contrasse anche un matrimonio ineguale, rimase eliminata dal momento che la linea del Principe delle Due Sicilie Don Carlo aveva un rappresentante nell'anche egli Principe delle Due Sicilie ed Infante di Spagna Don Alfonso, che si affrettò a reclamare la sua successione ed i suoi diritti al titolo di Capo della Casa Reale di Borbone delle Due Sicilie **ed ottenne il riconoscimento di Capo delle Case di Borbone (Francia, Spagna e Parma)**, essendo soltanto i componenti della Casa dei Borbone delle Due Sicilie coloro che per interessi particolari non vollero riconoscere una realtà vincolata, in questo caso, per agnazione alla primogenitura.

L'essere Capo della Casa Reale è regolato dal diritto di primogenitura e di agnazione, oltre a conservare il rango che le corrisponde e queste tre circostanze si danno e coincidono nella persona che le detiene e che è Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie, attuale Duca di Calabria, essendo nipote del Principe delle Due Sicilie Don Carlo di Borbone, fratello di Don Ferdinando di Borbone, Duca di Calabria, entrambi figli di Don Alfonso, Conte di Caserta. La successione di Don Ferdinando risulta eliminata non essendo agnatizia e pertanto ricade su Don Carlo. **La successione possibile ed aspettativa di Don Ranieri decade per aver contratto questi un matrimonio ineguale, circostanze, ciascuna di quelle che non concorrono in Don Carlo, l’attuale Duca di Calabria, dato che il suo diritto deriva da agnazione rigorosa e dal matrimonio**

eguale contratto da suo nonno con una Infanta di Spagna e da suo padre con una Principessa di Parma.

La Casa di Borbone delle Due Sicilie ha continuato a fregiarsi di titoli denominati della Casa Reale prima e dopo della caduta della monarchia e dell'incorporazione di quel regno all'Italia.

Questa classe di titoli generalmente di carattere personale e vitalizio, sono stati concessi dal Capo della Casa ai suoi differenti figli e nel momento in cui si verificava la morte di ciascuno dei suoi possessori, i titoli ritornavano al Capo della Casa.

Con titoli di questo genere son arrivati ad essere conosciuti i Capi della Casa di Borbone delle Due Sicilie a partire dalla scomparsa di quel regno. Quelli costantemente impiegati da loro sono stati quello di **Duca di Calabria e di Conte di Caserta, in modo non distinto per rendere l'idea che la persona che se ne fregiava era il Capo della Casa e quello di Duca di Noto per segnalare l'immediato successore del Capo della Casa.** In quanto alla polemica con i cosiddetti «Ranieristi», bisogna far notare che **il titolo di Duca di Noto non arrivò mai a concederlo il defunto Principe Don Ferdinando, Duca di Calabria e primogenito del Conte di Caserta, Capo della Casa** (e fratello maggiore del Principe Don Carlo, che si recò in Spagna per contrarre matrimonio con la Principessa delle Asturie), **la qual cosa dimostra che considerava la rinuncia di Cannes di effetti limitati e ne era prova lampante il non aver designato un immediato successore dato che se la avesse fatto la questione sarebbe rimasta risolta.**

Indiscutibilmente questa determinazione significa il convincimento del Principe Don Ferdinando circa la rinuncia di Cannes che era subordinata al trattato di Napoli ed alla prammatica che lo perfeziona; cioè ad evitare l'unione di entrambe le Corone.

SECONDA PARTE

Esposizione dettagliata degli aspetti fondamentali discussi

L'iter panoramico che precede questa seconda parte (n.d.t.) avrebbe dovuto prospettare una visione d'insieme capace di informare il lettore e ancora di più facilitargli l'ottenimento di dati precisi per assumere una posizione in un tema così polemico.

Dopo tale chiarimento e ormai nella disposizione di sottoporre a giudizio e perfino di pronunciarsi sullo stesso; ci proponiamo adesso di concretare nel modo più chiaro, breve e separatamente, ciascuno degli aspetti che incidono in maniera più importante sulla questione discussa.

A) Genealogia

1) Alla morte senza discendenza dell'ultimo Re di Napoli, Don Francesco di Borbone delle Due Sicilie e Savoia nel 1894.

2) Il titolo di Capo della Famiglia passò a suo fratello Don Alfonso Conte di Caserta, che morì il 26 maggio 1934. Dal matrimonio di questi nacquero cinque figli maschi; I° Don Ferdinando, II° Don Carlo, III° Don Gennaro, IV° Don Raniero e V° Don Filippo e per meglio dire Don Gennaro e Don Filippo non occupano nessun ruolo in questa relazione in quanto morirono nel 1944 e nel 1949 rispettivamente, cioè prima che sorgesse la causa dinastica, motivo del presente studio. ' Quando morì il 26 maggio Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie ed Austria, Conte di Caserta.

3) Gli successe il primogenito dei suoi figli Don Ferdinando Pio di Borbone delle Due Sicilie e Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria che morì il 7 gennaio 1960 a Lindau senza lasciare discendenza maschile. I suoi diritti passarono automaticamente a suo nipote.



da sin. L'Infanta Maria de las Mercedes, il piccolo Alfonso, Carlo Tancredi detto Nino e la piccola Isabella Alfonsa

4) Don Alfonso figlio di Don Carlo (morto già nel 1949), come precedente riferito (n. 2), quale figlio secondo di Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie ed Austria e di Donna Maria de las Mercedes di Borbone e Asburgo-Lorena, Infanta di Spagna. Come primogenito maschio di Don Alfonso, il titolo di Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie ricadde alla sua morte.

5) Nel 1964 sull'attuale Duca di Calabria, Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie e Borbone di Parma. **Questa è, senza dubbio, la linea legittima ed il diritto del figlio maschio e della primogenitura che spetta all'attuale Duca di Calabria con i suoi antenati Re delle Due Sicilie e che giustifica la sua qualità di Capo della Famiglia e detentore di tutti i diritti e le pretese che gli spettano per il suo lignaggio.**

B) Litigio

Quando morì a Lindau il 7 gennaio 1960 Don Ferdinando Pio di Borbone delle Due Sicilie e Borbone delle Due Sicilie, viveva ancora il suo quarto fratello che era passato ad essere terzo in linea di successione per via della morte di suo fratello maggiore di lui Don Gennaro, Don Ranieri che rifiutò di riconoscere suo nipote. Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e Borbone Asburgo-Lorena come erede del defunto Don Ferdinando Pio, reclamando per sé il titolo di Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie. La giustificazione che di ciò dava si basava sul fatto che suo fratello e padre di suo nipote, **l'allora già morto (dal 1949) Don Carlo** al contrarre matrimonio con l'Infanta spagnola, Donna Mercedes aveva fatto una dichiarazione secondo la quale Don Ranieri sosteneva che in virtù della stessa Don Carlo rinunciava per sé e per i suoi eredi a tutti i diritti che gli spettavano quale eventuale Capo della Casa dei Borbone delle Due Sicilie.

Il pretendente Don Ranieri aggiungeva le seguenti considerazioni:

a) Quando il Principe Don Carlo, suo fratello maggiore si stava risolvendo a sposarsi con l'infanta Donna Maria de las Mercedes, il 10 dicembre 1900 pronunciò un atto di rinuncia valida ed obbligatoria ai suoi diritti per sé e per i suoi successori.

h) La stesura di tale rinuncia da parte di Don Carlo si sarebbe fatta in adempimento della prammatica di Don Carlos III del 6 ottobre 1759, basata sui trattati di Vienna del 3 ottobre 1735 e 18 ottobre 1738, prammatica redattata col pretesto di mantenere "l'equilibrio europeo" ed impedire perciò che ricadesse su di una stessa persona sia la Corona di Spagna che quella delle Due Sicilie. Dato che Don Carlo andava sposo ad una Infanta, probabilmente erede della corona di Spagna, l'atto di rinuncia che redattò a Cannes il 10 dicembre 1900, dice tra le altre cose che «assumendo per via di tale matrimonio la nazionalità e la qualifica di Principe spagnolo, intende rinunciare e rinuncia solennemente in virtù del presente atto, per sé e per i propri eredi a tutto il diritto ed alla ragione sull'eventuale successione alla Corona delle Due Sicilie ed a tutti i beni della Casa Reale... in esecuzione della prammatica del Re Carlo III, nostro Augusto antecessore, datata 6 ottobre 1759». Questo è in sostanza il contenuto del famoso atto fatto rendere pubblico da Don Ranieri coll'intento di reclamare per sé la successione che

era ricaduta per via della primogenitura sul suo nipote. Tuttavia conviene che si faccia notare per quanto riguarda questo atto che:

1) Alla data della sua stesura **non esisteva il Regno delle Due Sicilie. E non si può rinunciare a qualcosa che sia inesistente.**

2) **Colui che firmò non era in quel momento erede immediato alla eventuale Corona della Due Sicilie, essendo ancora in vita il padre, suo fratello maggiore ed il nipote Ruggero, che morì solo il 1 dicembre 1914, per cui occupava soltanto il quarto posto nella linea di successione.**

3) Per via dell'inesistenza reale di un regno delle Due Sicilie non aveva neppure avuto luogo la ratificazione del citato atto da parte di un Parlamento o di un Governo delle Due Sicilie.

4) **L'eventuale accumulazione delle Corone di Spagna e delle Due Sicilie (questa inesistente a tutti gli effetti) poteva accadere soltanto se si fossero presentate le seguenti condizioni:**

a) **Il fatto di passare ad essere Don Carlo Capo della Casa delle Due Sicilie.**

b) **La restaurazione del Regno delle Due Sicilie.**

c) **L'eredità della Corona di Spagna da parte della sua sposa Donna Maria de las Mercedes.**

5) **Nessuno può disporre di ciò che non ha** e colui che formulava atto di rinuncia non aveva ben presente la realtà dei fatti e dei diritti che esercitava e che non gli sarebbe stato più possibile esercitare per via quella rinuncia che è impossibile giuridicamente per cui la formula dell'atto risulta essere vana.

6) Le aspettative di diritto non sono propriamente un diritto non avendo contenuto reale, e perciò non sono rinunciabili. In ogni caso, quando Don Carlo firmò l'atto, aveva solo carattere aspettativo, come mera aspettativa di diritto, senza valore vincolante. **Tante condizioni erano talmente numerose ed impossibile che per sé stesse bastavano ad invalidare l'atto, se non fosse stato che inoltre e secondo le leggi, le condizioni**

impossibili si considerano non collocate in documenti, come sarebbe accaduto in una condizione che pretendesse un padre più giovane di suo figlio, in maniera tale che le impossibili condizioni dell'alto lo rendono totalmente nullo dal momento della sua stesura.

Di conseguenza, per la sua forma, il suo contenuto e per i condizionamenti che lo complicavano, si deduce senza ombra di dubbio in campo giuridico che **l'atto in questione è solo uno scritto sbagliato, inoperante, intrascendente, senza nessun valore pubblico** e che si può solo riconoscere come mero documento privato senza nessun potere vincolante.

D'altro canto si devono aggiungere anche altri particolari che invalidano fatto citato ed in primo luogo che **nessuno può rinunciare per sé e per i propri eredi a qualcosa che si trasmette secondo leggi naturali di sangue che sono irrinunciabili ed inalienabili.**

Che in secondo luogo, **i diritti che derivano dalla filiazione sono indipendenti dal fatto che una famiglia regni o no su una determinata nazione.**

Ed infine, che l'atto non trovava una sua giustificazione ed una ragione d'essere e di conseguenza s'invalidava ancora di più per il fatto che il 17 ottobre 1904 morì l'Infanta Donna Maria de las Mercedes, sulla quale non ricadde mai, e neppure poteva ricadere, la Corona di Spagna.

Redattato quindi l'atto, per l'eventualità che la corona di Spagna ricadesse sull'Infanta, una volta morta quest'ultima, l'atto perdeva ogni suo valore per la sua prima e principale condizione che era venuta meno.

La rinuncia di Cannes, nata morta, riceveva un nuovo definitivo colpo. La rinuncia dell'atto di Cannes era ed era stata inoperante, nulla e priva di valore.

S'impone un'ultima riflessione ed è che quando Don Carlo firmò l'atto di Cannes nel 1900, faceva un atto di disposizione di qualcosa che non era più suo, dato che la Corona delle Due Sicilie era stata incorporata da oltre quaranta anni a quella d'Italia e di conseguenza fuori dalla possibilità di specularvi. In virtù di tali circostanze. l'atto non era valido neppure dal principio.

Conviene, d'altra parte, segnalare che è un principio giuridico generalmente ammesso che non si può rinunciare a diritti di terzi, dato che tale atto di volontà può comprometterli. Così avviene, per esempio, con i cognomi o con la nazionalità, diritti inalienabili dell'individuo dei quali nessuno può disporre.

In considerazione di quanto affermato, **è fuori da ogni dubbio che la rinuncia non raggiunge e non poteva infastidire il diritto familiare, che è irrinunciabile per la sua propria natura, e che i diritti trasmessi al Capo della Casa dei Borbone delle Due Sicilie per via della primogenitura e dell'agnazione diretta, non potevano vedersi attaccati in nessun modo dall'atto di Cannes.**

Colui che firmava l'atto poteva, e così lo dice espressamente, rinunciare, se era sua volontà, alla Corona delle Due Sicilie, con le riserve già esposte, però in nessuna occasione dice che rinuncia al titolo di Capo della Famiglia, cosa che —l'abbiamo già visto— non poteva fare. Per questo non si deve conferire a tale rinuncia più estensione di quella che egli stesso le dà nell'atto.

Pertanto, appellarsi a quest'atto per tergiversare la linea ereditaria, come pretende di farlo Don Ranieri, è cosa totalmente priva di base giuridica e genealogica.

C) Incapacità ad ereditare da parte del pretendente Don Ranieri

Conviene trattarsi su questo tema per quanto che, oltre alle ragioni giuridiche già esposte, **esiste una causa di totale squalificazione del pretendente.** In effetti il 12 settembre 1923 Don Ranieri si sposò a Druzbaki (Cecoslovacchia) con la Contessa Carolina Saryusz di Zamoso-Zamoyzka, nata a Cracovia il 22 settembre 1896, proveniente da un'aristocratica famiglia polacca.

Si ricordi che **con il proposito di mantenere puro il lignaggio si riconosce tradizionalmente resistenza del cosiddetto matrimonio morganatico, cioè quello contratto da un Principe con una donna di condizioni inferiori, o viceversa, qualità di morganatico che esiste anche quando il consorte sia di nobile famiglia come nel nostro caso della Contessa polacca, sposa di Don Ranieri. Per la definizione di**

morganatico, i contraenti tale matrimonio ed i suoi successori rimangono automaticamente esclusi dalla successione al trono.

Gli esempi storici sono molli, pero qui riportiamo solo il caso dell'Infante Don Luigi, cui suo fratello, il Re di Spagna Don Carlo III eliminò dalla linea di successione reale in virtù della Cedola Reale del 24 aprile 1776 per via di un matrimonio diseguale. Da parte sua, nell'impero d'Austria, Francesco Giuseppe il 12 giugno 1900, se autorizzava il matrimonio del suo erede Francesco Ferdinando con la Contessa Chotek, lo dichiarava tuttavia ufficialmente «un matrimonio morganatico», perché se anche la Contessa proveniva da una famiglia molto nobile, non è di queste che secondo l'abitudine della nostra Famiglia si possa considerare dello stesso valore, per cui stabiliva che «i figli che questa coppia avesse avuto con la benedizione di Dio sarebbero stati considerati senza diritto alla successione al trono dell'Austria e dell'Ungheria».

Per quanta riguarda la Spagna, tale abitudine è inoltre regolata dal paragrafo 12 della Legge IX, Titolo II del Libro X della Raccolta Nuovissima, che stabilisce che «se il matrimonio fosse diseguale (il contraente di sangue reale) perderebbe automaticamente gli onori ed i diritti e sarebbero inabili per la successione della Corona».

Di conseguenza, **il matrimonio di Don Ranieri lo squalifica per la successione legittima e squalifica anche il suo erede Don Ferdinando, sposatosi anche lui morganaticamente con l'aristocratica francese signorina Chantal de Chevron-Villette.**

Né gli Chevron-Villette, né gli Zamoyski figurano (si veda il libro «World Nobility and Peerage», Londra, 1956) tra i principi mediatizzati ed in conseguenza i loro legami con membri di famiglie reali, conferiscono a tali matrimoni un carattere morganatico e squalificano i loro coniugi —Don Ranieri e Don Ferdinando— per pretendere di figurare nella successione al Trono delle Due Sicilie.

D) Opinioni di trattatisti

Consultati i titolari delle Cattedre di Diritto Internazionale delle Università di Madrid, Prof. Yanguas Messia e Prof. Antonio Luna, e di Napoli Prof. Rolando Quadrio —ed i

genealogisti e storici Principe di Petrastornina, Conte Zeiniger de Borja, Baroñe H. Pinoteau, Duca di Carcaci e i Marchesi Siete Iglesias e Desio - questi due membri della Reale Accademia della Storia, dopo aver realizzato esaurienti ricerche, giunsero unanimemente alla conclusione che le rinunce nel Diritto Dinastico sono prive totalmente di validità, per cui l'Atto di Cannes non era niente più che uno scritto senza trascendenza né validità.

Con ciò, non facevano altro che coincidere con l'opinione del Governo spagnolo che nel 1900 fece constatare a sua Maestà la Regina Reggente che «Sua Altezza Reale il Principe Don Carlo non era obbligato a rinunciare a nessuna classe di diritti familiari, né dinastici ed alla luce di ciò non poteva fare nessuna rinuncia di questo tipo: in primo luogo perché i diritti dinastici sono in sé irrinunciabili... ed in secondo luogo perché non esistendo la Corona delle Due Sicilie, non si poteva rinunciare alla stessa neppure con carattere eventuale, sotto l'accusa di ferire la Sovranità dello Stato Italiano ed il Re d'Italia con cui lo stato ed il Governo della Spagna mantenevano cordialissime relazioni». Era una dichiarazione anticipata che la Spagna non avrebbe accettato l'eventuale rinuncia, come accadde di fatto e già se ne è fatta allusione nel paragrafo 4° della parte intitolata B) Litigio.

TERZA PARTE

Conclusioni sulla presente relazione

Esposti e commentati gli antefatti del caso, lasciate perdere le dissertazioni sulla validità dell'Atto di Cannes del 1900, alla vista dei testi legali, presa in considerazione la bibliografia esistente sul tema e considerando l'ordine genealogico chiaramente stabilito, sono d'uopo le seguenti conclusioni che hanno anche il tono di considerazioni definitive:

- 1) L'invalidità dell'atto, pretesto per le pretese dei ranieristi.
- 2) Il terzo fratello Don Ranieri e la discendenza non può avere gli spunti per una reclamazione, dal momento che l'atto menzionato al punto precedente n. 1) è inesistente in considerazione dei motivi sopra esposti.

3) Che alla morte di Don Ferdinando Pio di Borbone delle Due Sicilie e Borbone delle Due Sicilie il 7 gennaio 1960 senza successione diretta agnata, **i diritti a lui spettanti della Casa delle Due Sicilie passarono automaticamente per successione diretta agnata ed irrinunciabile al nipote Don Alfonso, figlio di Don Carlo, morto nel 1949, fratello secondogenito del defunto.**




La Famiglia Reale Borbone Due Sicilie

4) Alla morte, nel 1964 del Duca di Calabria Infante di Spagna, Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e di Borbone, gli successe in tutti i suoi diritti e prerogative suo figlio Don Carlo Maria Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e Borbone di Parma, nato il 16 gennaio 1938 e sposalo con la Principessa Donna Anna d Orleans, figlia dei Conti di Parigi.

5) La rinuncia non fu necessaria dal momento che l'unione del Regno delle Due Sicilie con quello d'Italia la invalidava totalmente.

6) Pur ammettendo la necessità della rinuncia, **quest'ultima rimaneva sempre subordinata alla proclamazione del Re nella persona che lo fosse in Spagna in quel momento affinché non si riunissero entrambi i regni.**

7) l'Infante Don Carlo e suo figlio l'Infante Don Alfonso non furono mai giurati come principi, sebbene stessero aspettando tale investitura, però anche se lo fossero stati, la suddetta rinuncia sarebbe decaduta con la nascita del Principe delle Asturie, Don Alfonso, primogenito di sua Maestà il Re Alfonso XIII.



PETRVS BORBONIVS
CALABRIÆ DVX
SACRI MILITARIS ORDINIS
CONSTANTINIANI SANCTI GEORGI
MAGNVS MAGISTER

Arma da Gran Maestro di SAR il Principe Don Pietro di Borbone, Duca di Calabria, opera dell'Araldista Marco Foppoli.

8) Indiscutibilmente la successione al titolo di Capo della Casa dei Borbone delle Due Sicilie è regolata minuziosamente dalla prammatica di Don Carlo III e si basa sull'agnazione e sulla primogenitura, cosa cui si rifà rispettandola completamente Sua Altezza Reale il Principe Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie e Borbone di Parma, al contrario dei suoi cugini, discendenti dei fratelli minori di suo nonno.

9) Il matrimonio ineguale contratto da Sua Altezza Reale il Principe Don Ranieri annulla la sua linea di successione, così come succede con quella del Principe Don Ferdinando, ultimo Duca di Calabria perché dopo di lui si era interrotta la discendenza agnaticia.

10) I Capi delle Case di Borbone (Francia, Spagna e Parma) riconobbero al momento della morte del Principe Don Ferdinando, ultimo Duca di Calabria la successione nella persona dell'Infante Don Alfonso e il titolo di Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie.

11) Don Carlo di Borbone non rinunciò mai al titolo di Capo della Casa e non lo fece neppure con il Gran Magistero del S.O.M. Costantiniano di San Giorgio (vincolo familiare testamentario di origine farnesiana).

12) Don Carlo di Borbone continuò ad essere Principe Reale delle Due Sicilie, senza che la sua condizione d'Infante di Spagna potesse essere un condizionamento per lui, dal 1900 fino alla sua morte nel 1949 e trasmise ai figli ed ai nipoti questa sua condizione di Principe delle Due Sicilie; tutti questi ultimi constano come tali negli Elenchi e negli almanacchi e nelle opere genealogiche della Casa di Borbone.

CONCLUSIONE

In virtù di quanto detto e sulla base del Trattato di Napoli, della prammatica di Carlo III e del riconoscimento dei tre Capi della Casa di Borbone (Francia, Spagna e Parma) non sembra sussistere nessun dubbio che a Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie, attuale Duca di Calabria e Conte di Caserta spetti il titolo di cui continua a fregiarsi dalla morte dello Augusto padre Don Alfonso, Duca di Calabria e Conte di Caserta, morto nel 1964 e come tale Capo della Casa dei Borbone delle Due Sicilie.

Oltre ai titoli di Duca di Calabria e Conte di Caserta gli spetta qualsiasi diritto inerente unito e vincolato al titolo di Capo della Casa per diritto ereditato ed il Gran Magistero del S.O.M, Costantiniano di San Giorgio e ciò che si riferisce alla direzione di entrambi.

Madrid, 18 ottobre 1983.

IL CAPO DELLA SEZIONE DELLA GRANDEZZA E TITOLI DEL REGNO

Relazione dei Servizi di Protocollo, Cancelleria ed Ordini del Ministero degli Affari Esteri.



RELAZIONE

In risposta alla domanda sottoposta ai Servizi di Protocollo, Cancelleria ed Ordini del Ministero degli Affari Esteri dal Capo della Casa di sua Maestà il Re, sulla persona «su cui deve ricadere il titolo di Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie», il Sottoscritto Direttore Generale, consultati diversi documenti, collezioni di trattati e bibliografia sull'argomento, stima necessario fare le seguenti precisazioni:

1° Dalla consultazione della genealogia della Casa di Borbone delle Due Sicilie, sin dall'epoca di Don Carlo III di Napoli, dopo Don Carlo III di Spagna, **si comprende senza nessuna possibilità di dubbio, in maniera documentata e**

inconfutabile che è obbligatoria la discendenza agnata per primogenitura o successione immediata a partire da questo Re, primo della Casa di Borbone in quel regno, fino all'attuale Principe Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie e Borbone di Parma, Duca di Calabria. Pertanto:

LINEA DI SUCCESSIONE

- I. Don Ferdinando II di Borbone delle Due Sicilie e Borbone, delle Due Sicilie.
- II. Don Francesco II di Borbone delle Due Sicilie c Savoia, Re delle Due Sicilie (figlio di Ferdinando II c della sua prima consorte Maria Cristina di Savoia), muore senza successione.
- III. Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie ed Austria (figlio di Ferdinando II e della sua seconda sposa Maria Teresa d'Austria) succede al trono del suo fratellastro.
- IV. Don Ferdinando di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria, muore senza successione agnata.
- V. Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Infante di Spagna, secondo fratello di Don Ferdinando, duca di Calabria. Sposato con la Principessa Donna Maria della Mercedes.
- VI. Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie, Infante di Spagna, Duca di Calabria, per la morte di suo zio Ferdinando figlio dell'anteriore.
- VII. Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie e Borbone di Parma, Duca di Calabria, figlio dell'anteriore.

Con questi precedenti rimane stabilita la linea di successione della famiglia di Borbone delle Due Sicilie, per successione diretta, agnata e per primogenitura.



Infante Don Carlo Tancredi di Borbone Due Sicilie

2° Il 14 dicembre del 1900 ebbe luogo a Cannes la rinuncia di Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie, alla vigilia di contrarre matrimonio con l'Infanta Donna Maria della Mercede. D'altro canto questa rinuncia, di cui si allega il testo —che poteva riferirsi ai diritti dinastici, vincolati al titolo di Capo della Corona, cioè, alla pretesa del trono in virtù delle regole stabilite dalle leggi e dai principi, **non poteva giammai riferirsi al titolo di Capo della Casa o della Famiglia, cui si succede per fatti naturali e per abitudini di carattere irrinunciabile.**

Riteniamo diritti dinastici quelli che corrispondono ad una serie di persone sovrane in un dato paese, appartenenti ad una famiglia regnante, che faccia o non

faccia parte del Governo della Nazione sempre e nel caso che questa Nazione esista.

A giudizio del Direttore Generale, io sottoscritto, **tali diritti dinastici scompaiono quando scompare anche la nazione cui sono vincolati.**

Per determinare come sia inefficace tale rinuncia e importante tenere presente: *a)* Tale rinuncia **non ha nessun valore non esistendo il Regno delle Due Sicilie, al momento in cui viene sottoscritta tale rinuncia**, giacché è stato annesso all'allora Regno d'Italia.

b) Si sottoscrisse **in adempienza di un trattato** quello di Napoli, del 3 ottobre 1759, grazie al quale si stabilisce la incompatibilità di mantenere nelle mani di uno stesso sovrano i regni delle Due Sicilie e di Spagna.



Infanta Maria de las Mercedes di Borbone e Austria

c) Anche nell'eventualità di considerare la rinuncia quale una condizione che si sarebbe resa necessaria nel caso fossero avvenute determinate circostanze che la vincolano, cioè l'unione della Corona di Spagna con quella delle Due Sicilie, **questa aspettativa terminò lo stesso giorno della morte della Infanta Donna Maria**

della Mercede, sposa di Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie, e con questa defunzione cessava per lui qualsiasi possibilità di avere accesso al Trono di Spagna attraverso di questo canale, possibilità che fu l'origine delle rinuncia.

d) Pur nel caso che entrambe le Corone ricadessero sulla stessa persona, caso impossibile nel 1900, quando già non esisteva più il Regno delle Due Sicilie, **si prevede l'opzione della parte interessata, a una delle Corone e la rinuncia all'altra, in adempimento della Prammatica della Cessione del Regno delle Due Sicilie, data a Napoli da Carlo VII di questo Regno e III di Spagna a suo figlio Ferdinando, il 6 ottobre 1759, quale conseguenza ed in risonanza con il Trattato di Napoli del giorno 3 dello stesso mese ed anno, grazie al quale si ratifica questa clausola compresa in altri trattati precedenti.**

e) La rinuncia era condizionata soltanto ad una circostanza: **l'unione dei Regni di Spagna con quello delle Due Sicilie e, nel caso non potesse aver luogo, la rinuncia era inoperante ed inutile, pertanto senza alcun valore,** dato che questa si fece pensando all'ipotesi che entrambe le Corone ricadessero sulla stessa persona, per adempiere al Trattato di Napoli ed alla successiva Prammatica di Carlo III di Spagna.

3° La controversia sulla rinuncia ebbe origine alla morte del Principe Don Ferdinando di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria, a Lindau il 7 gennaio 1960. Trascorso qualche giorno **S.A.R. l'Infante Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e Borbone di Spagna prese il titolo di Duca di Calabria, in conformità con la successione della famiglia di Borbone delle Due Sicilie.** A ciò si oppose il Principe Don Ranieri, terzo maschio della generazione di Don Ferdinando e Don Carlo, che si rifà alla più volte citata rinuncia di Cannes, però senza prendere in considerazione le seguenti ragioni:

a) Che la suddetta **incompatibilità aveva effetto solo se il trono delle Due Sicilie ricadesse sul Re di Spagna o su colui che in quel momento era Principe d'Asturia giurato od in procinto d'esserlo, successore alla Corona di Spagna.** Che tale incompatibilità si riferisce unicamente all'unione di entrambe le corone in una

stessa persona fisica. Perciò i Re di Spagna dovevano conservare la Corona spagnola, che aveva un rango superiore e cedere quella delle Due Sicilie.

b) Che, inoltre, **la rinuncia esclude qualsiasi allusione al titolo di Capo della Famiglia, poiché quest'ultimo è qualcosa di totalmente irrinunciabile.** Giacché ciò cui eventualmente si rinunciava con l'Atto di Cannes era l'eventuale successione alla Corona delle Due Sicilie ed a tutti i beni della Casa Reale, però non a quelli che si trasmettono per diritto di sangue, quale il titolo di Capo della Famiglia cui non si allude nella rinuncia, né ai beni patrimoniali ad esso inerenti.

c) Che **la linea di successione risultava stabilita nell'ordine esposto in: «una scrittura pubblica, consegnata a Roma il 28 febbraio 1941 alla presenza del Grand'Ufficiale Ugo Maceratini, Ispettore Generale del Ministro delle Finanze ed incaricato di ricevere le scritture pubbliche dell'Amministrazione Pubblica, che si conserva nell'Archivio notarile Superiore di Roma, domanda Nr. 3238, per cui compare il Cavaliere di Gran Croce Prof. Dottor Alessandro Guaccero, quale mandatario speciale dei seguenti Principi della Casa di Borbone delle Due Sicilie:**

1. Don Ferdinando di Borbone. Duca di Calabria.
2. Don Carlo di Borbone, Infante di Spagna.
3. Donna Maria Immacolata di Borbone, Arciduchessa di Sassonia.
4. Donna Maria Cristina di Borbone, Arciduchessa d'Austria.
5. Donna Maria Pia di Borbone
6. Donna Maria Giuseppina di Borbone.
7. Don Gennaro di Borbone.
8. Don Ranieri di Borbone.
9. Don Filippo di Borbone.
10. Don Gabriele di Borbone, in virtù della procura data a favore di tale signore, dai Principi della Casa di Borbone delle Due Sicilie a questi connessi.

In virtù di quanto affermato precedentemente, si arriva alle seguenti conclusioni:

1° Il titolo di Capo della Famiglia passò a S.A.R. l'Infante Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e Borbone di Spagna alla morte di suo zio. Don Ferdinando di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria, avvenuta a Lindau il 7 gennaio del 1960.

Da questo momento assunse il Titolo di Duca di Calabria **per successione immediata trasversale, quale Capo della Famiglia di Borbone delle Due Sicilie**, che alla morte di S.A.R. l'Infante Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Calabria, avvenuta a Madrid il 3 febbraio 1964, gli succede il suo figlio primogenito S.A.R. il Principe Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie e Borbone di Parma, che assume il titolo di Capo della Casa e della Famiglia ed il Titolo di Duca di Calabria che gli spettano secondo la Legge, gli usi ed i costumi della Famiglia dei Borbone delle Due Sicilie.

Madrid. 1 giugno 1983.

L'INTRODUTTORE DEGLI AMBASCIATORI

Jóse Antonio de Urbina

Parere del Consiglio di Stato.

Conclusioni

CONSIGLIO DI STATO

N° 45.823/JR

Signori:

HERNÁNDEZ GIL, Presidente MARCHESE DI SANTA CRUZ VILLAR ROMERO
DE BENITO SERRES SÁNCHEZ DEL CORRAL CORTINA MAURI VIZCAÍNO
MÁRQUEZ LAVILLA ALSINA RODRÍGUEZ, Segretario Generale

Eccellentissimo signore:

La Commissione Permanente del Consiglio di Stato, nella sessione celebrata in questa data, con la partecipazione dei signori che al margine si indicano, ha emesso la seguente opinione: «Il Consiglio di Stato per Ordine di Vostra Eccellenza ha esaminato i pareri in relazione con la titolatura del Capo della Casa di Borbone Due Sicilie.»

Dagli antecedenti risulta che:

1) Il Capo della Sezione delle Grandezze e Titoli del Regno emise con data 18 ottobre 1983, un parere che fu elaborato «a domanda del Capo della Casa di Sua Maestà il Re» e «intorno alla titolatura del Capo della Casa di Borbone Due Sicilie». Il documento citato nell'ordine di remissione di Vostra Eccellenza come unico, «precedente sopra il tema», nel Ministero di Giustizia, contiene venti fogli, nei quali attraverso una breve introduzione si arriva alle tre successive parti. La prima parte espone: «una panoramica generale» del problema (pagine 2-8), la seconda «esposizione dettagliata degli aspetti fondamentali dibattuti» (pagine 8-17) e la terza «conclusione del presente parere» (pagine 17-20). Nella introduzione si indica che «la complessità del tema nel quale confluiscono elementi di varia natura» obbliga a «prefissare un piano di spiegazione, in maniera chiara, dei distinti aspetti sopra i quali necessariamente bisogna pronunciarsi per ottenere in

conseguenza la conclusione che si sollecita». In vista di questo, si dedicherà la prima parte per esporre «a grandi linee i distinti aspetti che in qualche modo sono fondamentali nel tema proposto», mediante «una panoramica generale che permetterà al lettore una rapida visione dell'oggetto perseguito e suo sviluppo». Seguita «una seconda parte nella quale come applicazione al dettaglio, si arriverà più concretamente alla questione fondamentale delineata, per arrivare per ultimo, ad una terza parte dedicata a spiegare le conclusioni ottenute»



Ferdinando VI di Spagna, fratellastro di Carlo III

2) La prima parte del parere elaborato dalla Sezione delle Grandezze e Titoli del Regno indica come «per la morte di Ferdinando VI, nel 1759, Carlo VII di Napoli diviene Re di Spagna con il nome di Carlo III, lasciando come Re delle Due Sicilie suo figlio terzogenito Ferdinando; in quanto il primogenito per manifestata incapacità venne eliminato dalla successione, il secondogenito l'Infante Don Carlo, andò in Spagna come Principe ereditario. Tutto questo fu eseguito in virtù del Trattato di Napoli del 3 ottobre 1759 che imponeva la separazione del Regno delle Due Sicilie dal Regno di Spagna. Per completare quel Trattato, Carlo III promulgò il 6 ottobre 1759 una Prammatica con la quale lo perfezionò e nella quale venne stabilita in maniera definitiva la incompatibilità di poter essere Sovrano di Spagna e nello stesso tempo Monarca delle Due Sicilie, che è il punto essenziale di questo parere. Questa Prammatica stabilisce chiaramente la

incompatibilità delle due Corone nella stessa persona però questa incompatibilità si produce nel momento della proclamazione e non per mera presunzione di essere principe ereditario e come tale successore della Corona». Per tanto, la rinuncia ai suoi diritti alla eventuale successione al Trono di Napoli fatta a mezzo dell'Atto di Cannes il 14 dicembre 1900 dal Principe Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie prima di contrarre matrimonio con la Infanta Donna Maria della Mercede, Principessa delle Asturie. «**Questa non diventando Regina di Spagna annullava il suo valore**» e si può considerare solamente come una rinuncia effettuata come aspettativa e nel caso si potesse originare la citata incompatibilità; quindi non producendosi quell'eventualità è nulla di valore. E' pure da osservare però:



Principe delle Asturie Don Alfonso, poi Alfonso XIII di Spagna

Per altro lato con la nascita del nuovo Principe delle Asturie Don Alfonso avvenuta il 10 maggio 1907, la rinuncia che «aveva un carattere di pura aspettativa, da quest'ultima data scompare il suo carattere di aspettativa annullandosi ed essendo inoperante in quanto sempre subordinata alla unica condizione che impone in una stessa persona il Regno di Spagna e il Regno delle Due Sicilie, condizione che decade al momento di cessare di essere Donna Maria della Mercede la Principessa delle Asturie».

Dalla lettura dell'atto di Cannes si apprende: «**che Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie non rinuncia per niente e neppure allude, in quanto non era in condizione di poterlo fare ad essere il Capo della Famiglia** (cosa che mai si può rinunciare ricevendosi e continuandosi per ordine di primogenitura); **e neppure rinuncia e non allude al Gran Magistero dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio che è vincolato al Capo della Famiglia come bene Farnesiano**». Non bisogna dimenticare pure che «**la primogenitura costituisce un diritto naturale inerente ad un individuo e che per se stesso è irrinunciabile**». Per tutto quanto detto al momento della morte di Don Ferdinando di Borbone Due Sicilie, nel 1960, fratello primogenito di Don Carlo, precedentemente morto, **il successore immediato risulta essere chi genealogicamente ha maggior diritto per agnazione e primogenitura è a dire il nipote del primo e figlio del secondo: l'Infante Don Alfonso di Borbone Due Sicilie** che alla sua morte trasmise tutti i suoi diritti a suo figlio Don Carlo di Borbone Due Sicilie attuale Duca di Calabria. Qualunque pretensione di Don Ranieri, zio di Don Alfonso e fratello minore di Don Ferdinando e Don Carlo, che oltre tutto contrasse matrimonio morganatico (disuguale) «venne eliminata essendoci il Principe delle Due Sicilie e Infante di Spagna Don Alfonso in rappresentanza della linea del Principe delle Due Sicilie Don Carlo».

3) Si arriva alla seconda parte del Parere della Sezione delle Grandezze e Titoli del Regno, una «Esposizione dettagliata degli aspetti maggiormente fondamentali dibattuti» che si suddividono in quattro parti: A) Genealogia, B) Litigio, C) Incapacità per ereditare del pretendente Don Ranieri, D) Opinioni dei Trattatisti.

3.1) Nella parte relativa alla Genealogia si indica che alla morte senza discendenza nel 1894 dell'ultimo Re di Napoli Don Francesco II di Borbone delle Due Sicilie e Savoia, divenne Capo della Famiglia suo fratello Don Alfonso Conte di Caserta che morì il 26 maggio 1934. Dal matrimonio di questo sopravvissero cinque maschi: 1) Don Ferdinando, 2) Don Carlo, 3) Don Gennaro, 4) Don Ranieri e 5) Don Filippo; succedendo in tutti i suoi diritti come è logico il primogenito Don Ferdinando che morì il 7 gennaio 1960 a Lindau, senza lasciare successione maschile, al quale erano premorti i fratelli Don Carlo (1949), Gennaro (1944) e Filippo (1949).



S.A.R. Don Ranieri di Borbone, quarto figlio maschio del Conte di Caserta

3.2) E allora sorse il Litigio fra Don Ranieri, quartogenito dei fratelli maschi di Don Ferdinando e unico sopravvissuto che si rifiutò di riconoscere come Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie suo nipote Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e Borbone Asburgo Lorena, figlio del secondogenito Don Carlo e della Infanta di Spagna Donna Maria della Mercede sorella maggiore di Alfonso XIII entrambi defunti; il quale morendo a sua volta nel 1964 trasmise i suoi diritti a suo figlio Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie e di Borbone Parma.

Secondo la Sezione delle Grandezze e Titoli del Regno il pretendente Don Ranieri basa i suoi diritti nei seguenti allegati:

a) Quando il Principe Don Carlo suo fratello maggiore si preparava a sposare l'Infanta Donna Maria della Mercede il 14 di dicembre del 1900: «rinunciò validamente e obbligatoriamente ai suoi diritti per sé e per i suoi successori».

b) La redazione di tale rinuncia effettuata da Don Carlo doveva avvenire in esecuzione della prammatica di Carlo III del 6 ottobre 1759, basata sui trattati di Vienna del 3 ottobre

1735 e 18 ottobre 1738, prammatica redatta con il pretesto di mantenere «l'equilibrio europeo» ed impedire perciò che ricadessero su di una sola persona le Corone di Spagna e quella delle Due Sicilie. Dal momento che Don Carlo si sarebbe sposato con una Infanta, possibile erede della Corona di Spagna, l'atto di rinuncia che rese pubblico a Cannes il 14 dicembre 1900 dice fra le altre cose che «assumendo in virtù del suddetto matrimonio la nazionalità e la qualità di principe spagnolo, intende rinunciare e rinuncia solennemente grazie a quell'atto per lui e per i suoi eredi e successori a tutto il diritto e la ragione sulla successione alla Corona delle Due Sicilie ed a tutti i beni della casa reale... in adempimento della Prammatica di Carlo III, nostro augusto antenato del 6 ottobre 1759».

Le argomentazioni di Don Ranieri vengono respinte dalla Sezione delle Nobiltà e dei Titoli del Regno in base alle seguenti ragioni in relazione con il preteso atto di rinuncia del 1900:

- 1) Alla data della redazione non esisteva il Regno delle Due Sicilie. **Mai si può rinunciare a qualcosa inesistente.**
- 2) Il firmatario dell'Atto occupava solo il **quarto posto nella linea di successione** al Regno delle Due Sicilie.
- 3) Per la ragione della **inesistenza reale del Regno delle Due Sicilie** non si prese in alcun modo in considerazione il citato Atto nel detto Regno.
- 4) La eventuale accumulazione della Corona di Spagna e delle Due Sicilie (questa in quel momento inesistente) solo poteva verificarsi nel caso che si producessero le seguenti circostanze:
 - a) La eredità della Corona di Spagna nella persona della Infanta Donna Maria della Mercede.
 - b) Il fatto di sposare Don Carlo Capo della Casa Borbone Due Sicilie, e
 - c) La restaurazione del regno di Napoli.

5) Non è possibile disporre di qualcosa che non si possiede e il rinunciante in questo caso non aveva realmente i diritti sopra l'oggetto della rinuncia cosa che fece Don Carlo quando firmò l'Atto del 1900 «**aveva solo il diritto di aspettativa, come mera aspettativa di eventuale diritto, senza alcun valore vincolante**».

6) La aspettativa di un diritto «non è propriamente un diritto in quanto mancante di reale contenuto e **per questo non rinunciabile**». In conseguenza «per la sua forma», per il suo contenuto e per gli acondizionamenti che lo complicano, si deduce senza ombra di dubbi giuridici di nessun genere che l'Atto in questione è solo un documento non compreso, inoperante, intrascendente, senza alcun valore pubblico e tutt'al più si può riconoscere come mero documento privato senza alcun potere vincolante». Bisogna tener presente anche che la Infanta Donna Maria della Mercede morì il 17 ottobre 1904, per questa ragione l'Atto, già senza alcun valore, veniva definitivamente invalidato in quel momento. In questo caso «la rinuncia non colpì né poteva ledere il diritto familiare, che è irrinunciabile per sua natura, e che i diritti trasmessi per via di primogenitura e agnazione diretta, non possono variarsi in alcun modo per l'Atto di Cannes. Il firmatario dell'Atto poteva, rinunciare e così lo dice espressamente, se era sua volontà alla Corona delle Due Sicilie —con le riserve già esposte—, però in nessun momento dice che rinuncia ad essere il Capo della Famiglia, cosa che —abbiamo già visto— non si può fare».

3.3) A parte tutte le ragioni esposte, **esiste una incapacità per ereditare del pretendente Don Ranieri**, in quanto contrasse **matrimonio morganatico** con la Contessa Carolina Saryusz de Zamoso-Zamoyska, circostanza **che viene ripetuta da suo figlio ed erede Don Ferdinando**, sposato con una aristocratica francese di sangue non reale.

3.4) Si arriva alla fine alle conclusioni di diverse opinioni di trattatisti che giungono «unanimemente alla conclusione della totale mancanza di validità della rinuncia nel Diritto Dinastico».

4) Nella Terza Parte del Parere della Sezione dei Titoli e Grandezze del Regno si espongono le conclusioni dello stesso organismo che stabiliscono che i diritti del Capo

della Casa di Borbone Due Sicilie ricadono in Sua Altezza Reale il Principe Don Carlo di Borbone Due Sicilie e Borbone Parma al quale «oltre ai Titoli di Duca di Calabria e Conte di Caserta, competono tutti i diritti inerenti uniti e vincolanti all'essere Capo della Casa e per diritto ereditano il Gran Magistero del S.O.M. Costantino di San Giorgio e quanto ad essi è dipendente».

5) E in questo stato l'espedito fu rimesso da Vostra Eccellenza a questo Consiglio di Stato.

Desidera precisare, in primo luogo, questo alto Corpo Consultivo che il dictame sollecitato da Vostra Eccellenza, è come indica l'ordine di remissione «a ragione dell'espedito amministrativo inerente e in relazione con la titolatura del Capo della Casa di Borbone Due Sicilie» e che è l'unico organismo competente nello stesso —la Sezione di Grandezze e Titoli del Regno del Ministero di Giustizia— si segnala che il suo parere è stato emesso a «domanda del Capo della Casa di S.M. il Re».

Si analizzano successivamente i seguenti punti:

- 1) La origine e sviluppo storico della Casa di Borbone Due Sicilie con speciale riferimento al Trattato di Napoli del 3 ottobre 1759 e la Prammatica del 6 ottobre 1759.
- 2) L'Atto di Cannes del 14 dicembre 1900: studio giuridico sullo stesso.
- 3) Il Capo della Casa di Borbone Due Sicilie nel momento presente.

I. Origine e spiegazione storica della Casa di Borbone Due Sicilie con speciale riferimento al Trattato di Napoli del 3 ottobre 1759 e alla Prammatica del 6 ottobre 1759

a) Il principio dell'equilibrio, base della politica internazionale del secolo XVIII

La Guerra di Successione di Spagna, conclusa dopo quattordici anni di lotta, mediante i trattati di Utrecht del 13 luglio 1713 e di Rastatt del 7 marzo 1714 firmati «ad conservandum in Europa equilibrium». Si apre così un secolo segnato dalle relazioni internazionali nella nozione stessa di equilibrio. considerato tradizionalmente come la espressione più perfetta ed elaborata della teoria della bilancia del potere, tanto

strettamente legata alla politica estera attuata dai Monarchi assolutisti dell'Antico Regime. Fino alle guerre rivoluzionarie e napoleoniche di transizione del secolo XVIII al XIX che provocarono la rottura dell'ordine vigente e sorse una nuova struttura internazionale come conseguenza del Congresso di Vienna del 1815, la politica di equilibrio continentale permise agli Stati europei di partecipare ad un gioco sottile dove si alternano guerre e paci con alleanze di qualunque tipo la cui unica finalità consisteva nell'ottenere vantaggi territoriali o economici sempre che si garantisca l'equilibrio fine del proprio sistema. In difesa delle regole e spirito sorti dalla propria pace di Utrecht



Filippo V di Spagna

Filippo V, riconosciuto formalmente come Re di Spagna, però spodestato dei domini europei della Monarchia spagnola tradizionale, tanto nelle Fiandre, come in Italia; cerca di recuperare parte di questi ultimi con il fine di collocare in ciascun trono italiano i figli avuti dal suo secondo matrimonio con Isabella Farnese: Don Carlo e Don Filippo. La Casa Farnese regnante a Parma e Piacenza si estinguerà nel 1731 alla morte senza successione di Antonio Farnese, zio di Isabella e in una situazione simile si trovava il Gran Ducato di Toscana, il cui Sovrano era l'ultimo dei Medici: il Gran Duca Giovanni Gastone. Dalla nascita di Don Carlo a Madrid il 20 gennaio 1716, la politica straniera spagnola, sotto la direzione successiva di Alberoni, Riperdà, Patino, etc., perseguirà e

otterrà attraverso di una serie di negoziati che si iniziano con l'adesione della sola Spagna alla Quadruplice Alleanza il Trattato dell'Aia del 17 febbraio 1720; il riconoscimento dei diritti di Don Carlo alla doppia successione dei Farnesi e dei Medici, che attraverso i Congressi e Trattati di Cambrai (1721), Vienna (1725) e Siviglia (1729) e l'Impero finì per accettare solennemente nel Secondo Trattato di Vienna, 1731. Don Carlo abbandonò la Spagna e sbarcò in Italia il 27 dicembre 1731 dove si impossessò del Ducato di Parma e Piacenza; sotto la tutela di sua nonna, la duchessa vedova di Parma, essendo a sua volta proclamato a Firenze successore dell'ultimo Gran Duca di Toscana che fu pure designato quale co-tutore del giovane Principe. In questo modo Isabella Farnese riusciva ad ottenere il suo primo obiettivo «però senza che il Re Cattolico e nessun altro dei suoi successori potessero possedere quegli Stati, né essere tutori dei loro possessori», secondo quanto dice il Trattato di Vienna del 30 aprile 1725, negoziato dal Barone di Riperdà, la Pace di Utrecht aveva creato un nuovo equilibrio e qualsiasi tentativo da parte della Corona di Spagna di occupare un ruolo determinante in Italia, poteva essere accettato solo dalle altre potenze europee in cambio dell'assoluta separazione tra i futuri sovrani italiani di origine spagnola e la stessa Monarchia spagnola. E' proprio qui dove hanno la loro intima radice, la propria ragione d'esistere le Case Reali dei Borbone delle Due Sicilie e dei Borbone di Parma, così intimamente legate ai Borbone di Spagna: in virtù del nuovo ordine internazionale sorto in conseguenza della Guerra di Successione al trono spagnolo e per l'applicazione del principio dell'equilibrio delle forze tra i distinti Stati europei, dove entrò in gioco da una parte la rivalità franco-inglese e dall'altra il conflitto degli Asburgo d'Austria con la crescente potenza degli Hohenzollern prussiani, ai quali si aggiungono o restano, secondo le occasioni, in funzione dei loro propri interessi l'Olanda, la Svezia, la Polonia e la Russia. La Spagna svolgerà durante il secolo XVIII una politica italiana d'indiscutibile portata, accettata e riconosciuta dalle altre potenze, sempre che non avesse come fine ultimo la unione in una sola Corona dei domini integrati in entrambe le penisole mediterranee. In difesa del Primo Patto di famiglia del 1734 che portò la Spagna ad intervenire nella Guerra di Successione della Polonia, Don Carlo riconquista Napoli e la Sicilia, dopo la battaglia decisiva di Bitonto (25 maggio 1734), dopo la quale venne riconosciuto Re delle Due Sicilie in virtù dei

Trattati di Vienna del 1735 in cambio della rinuncia dei ducati di Parma, Piacenza e Toscana che si convertiranno senza la Toscana, ma con l'aggiunta di Guastalla in possesso di suo fratello



Filippo I di Parma

Filippo capostipite dei Borbone di Parma, figlio secondogenito di Isabella Farnese e genero di Luigi XV, tutto questo al momento della Pace di Aquisgrana del 1748 che concluderà la Guerra di Successione austriaca. In virtù del Trattato di Aquisgrana del 18 ottobre 1748, ed essendo già Re di Spagna Don Ferdinando VI, senza discendenza possibile, si stabilisce in una clausola peraltro confusa e di difficile interpretazione (Quarta dei «Preliminari» e Settima del «Trattato definitivo») un complicato sistema di

conversioni «dopo che Sua Maestà il Re delle Due Sicilie fosse passato alla Corona di Spagna», dalla quale si poteva dedurre che Don Carlo rinunciava al diritto di lasciare successione nel Regno delle Due Sicilie, circostanza che portò il futuro Re di Spagna a rifiutarsi di firmare il suddetto Trattato.

b) Il Trattato di Napoli del 3 ottobre 1759 e la Prammatica del 6 ottobre 1759

In queste circostanze ebbe luogo la morte senza successione del Re di Spagna Ferdinando VI, sicché gli si avvicendò sul trono il fratellastro, Infante Don Carlo, che riuniva le condizioni di primogenitura, discendenza agnata e sesso maschile, secondo quanto predisposto dalla Legge di fondazione della Casa dei Borbone di Spagna del 10 maggio 1713, qualificata come «Nuovo Testamento per la successione di questi Regni» ed inserita come alto V nel Titolo VII del Libro V della Nuova Raccolta. Essendo l'Austria impegnata nella difficile guerra dei sette anni, Carlo ebbe la possibilità di negoziare rapidamente con l'Imperatrice Maria Teresa una convenzione separata, il Trattato di Napoli del 3 ottobre 1759 mediante un accordo dinastico ed economico favorevole ad entrambe le parti: si manteneva l'Infante Don Filippo nei suoi Ducati ed ereditava il Trono di Napoli un figlio di Carlo, mentre la Casa d'Asburgo e Savoia riceveva l'importo delle libere rendite dei territori ai quali rinunciava, garantite dal deposito sul Banco di Genova di un capitale i cui redditi fossero di uguale valore delle rendite su menzionate, operazione questa che migliorava l'esaurita tesoreria di Maria Teresa e di Vittorio Amedeo ed era possibile a Carlo in seguito alla campagna di risanamento economico portata avanti durante i venticinque anni del suo regno napoletano. Secondo l'art. 2 del Trattato di Napoli del 1759 si stabilisce che il Regno di Spagna e delle Indie non potrà riunirsi nella persona di uno stesso monarca con quello delle Due Sicilie a meno che (che Dio non voglia) la Casa Reale di Spagna e delle Due Sicilie **non si riducano ad una sola persona**; ed **in questa eventualità** nel caso in cui esista in questa Casa un Principe che non sia Re di Spagna, né Principe giurato delle Asturie od in procinto di farlo, a questi si dovrà cedere il Regno delle Due Sicilie, con tutti i suoi Stati, beni e possedimenti italiani. Pertanto. Sua Maestà Cattolica e Siciliana cederà in un breve lasso di tempo al suo figlio terzogenito il Regno delle Due Sicilie, tutto ciò che possiede e che ha diritto di possedere in Italia; e **Sua Maestà Imperiale e Reale Apostolica, i suoi successori discendenti ed**

eredi riconosceranno questo Principe, i suoi eredi, discendenti e successori quali sovrani di tale regno.

Seguirà il Trattato di Napoli con soli tre giorni di differenza, la Prammatica del 6 ottobre 1759, dettata in adempimento di ciò che in quello s'imponeva per cui «Noi, Carlo III» riconosce che «tra le gravi preoccupazioni che la Monarchia di Spagna e delle Indie dopo la morte del mio amatissimo Fratello il re Cattolico Ferdinando VI, mi ha aggiunto si trova a quella della riconosciuta incapacità mentale del mio Reale Primogenito. **Lo spirito dei Trattati di questo secolo dimostra che è desiderio dell'Europa**, dal momento che può avere seguito senza che vi si opponga la giustizia, **la divisione della potenza spagnola da quella italiana**. Trovandomi io pertanto nella condizione di provvedere alla nomina di un legittimo successore dei miei stati italiani, nel momento di ritornare in Spagna, e di eleggerlo tra i molti figli che Dio mi ha voluto dare, trovo nell'urgenza di decidere quale dei miei figli è attualmente il secondogenito, adatto al Governo dei Popoli, sul quale ricadano gli Stati italiani senza la unione con la Spagna e con le Indie. Questa convenienza per la Pace dell'Europa che voglio mantenere affinché nessuno si spaventi nel vedermi indeciso se preservare la Potenza spagnola ed italiana nelle mie mani, richiede che prenda, sin d'ora una decisione rispetto all'Italia.» Con questi precedenti e tenendo in considerazione che non si è potuti comprovare nel figlio primogenito «fuso della ragione, nell'agilità del discorso o del giudizio umano... non si deve pensare né disporre di Lui», ricadendo di conseguenza «la capacità del Secondogenito sul mio terzo figlio secondo natura,



Ferdinando I delle Due Sicilie

l'Infante Don Ferdinando, che trovandosi ancora minore d'età, ha fatto sì che io mi occupassi di lui e della sua tutela per il trasferimento dei miei stati italiani, in qualità di Padre e Sovrano, che non ritengo opportuno esercitare la tutela e la cura del Figlio che deve diventare Sovrano Italiano mentre lo sono di Spagna.» In vista di ciò, il Re Carlo procede nell'opera di emancipazione del figlio Ferdinando «non solo in virtù della Paterna Potestà, ma anche di quella suprema e Sovrana» stabilendo parallelamente «un Consiglio di reggenza» per la minore età del suddetto mio figlio terzogenito» e costituendo «nella Legge stabile e perfetta dei miei Stati e Beni Italiani, che la maggior età di coloro, in qualità di Sovrani e Padroni dovranno farsi carica della libera amministrazione, sarà ottenuta al compimento del sedicesimo anno d'età. Allo stesso tempo desidero anche ...**che la successione venga regolata in base alla primogenitura, con il diritto di rappresentazione alla discendenza maschile da maschio a maschio. In mancanza di tutti i «maschi dei maschi della discendenza maschile di Don Ferdinando»** si chiama **successivamente e per ordine** l'Infante Don Gabriele, l'Infante Don Antonio e l'Infante don Giacomo e «tutti gli altri Infanti miei figli che Dio mi dia» e

solo **«una volta estinti tutti i maschi della mia discendenza, dovrà succedere quella donna di sangue ed agnazione che si trovi in vita quando non esistano più quelli, dal momento che questa figlia mia o bene d'altro principe della mia discendenza dovrà essere la più vicina all'ultimo re e all'ultimo maschio di agnazione che non sia più in vita.** «In relazione con le regole precedentemente descritte, Carlo III precisa che «l'ordine di successione da me stabilito non può mai portare all'unione della Monarchia di Spagna con la Sovranità italiana **sempre che non siano Re di Spagna, Principi d'Asturia dichiarati o in procinto d'esserlo, quando ci sia un altro maschio che possa succedere alla corona,** in adempimento di quanto stabilito in quell'atto, negli stati e beni italiani. **Se non ce ne fosse, il Re di Spagna** non appena Dio gli desse un altro figlio maschio o nipote o bisnipote, **dovrà trasferire a quest'ultimo gli stati e i beni italiani**». Dai testi finora citati che per la loro chiarezza e precisione non ammettono la possibilità di tergiversare, è possibile estrapolare le seguenti conclusioni:

1) **Si conosce a livello internazionale, l'esistenza di una stretta relazione tra Spagna e Napoli e si parla perfino della «Casa Reale di Spagna e delle Due Sicilie»,** i cui Principi sono chiamati a succedere al momento opportuno e secondo un dato ordine che spetta loro, al trono tanto di Spagna che di Napoli.

2) L'unico limite imposto all'applicazione del principio dell'equilibrio europeo è che non si potranno riunire sulla testa di un solo Principe, **salvo in una situazione limite e per un breve lasso di tempo,** le due corone, **ma la persona cui spetta la rinuncia della Corona Italiana deve essere «Re di Spagna» o «Principe delle Asturie» dichiarato od in procinto di esserlo,** ambedue espressioni che nel 1759 e d'accordo con la Legge di Agnazione alla Successione del Trono spagnolo del 10 maggio 1713 allora vigente, che introdusse nel nostro paese i meccanismi successori della Legge Salica francese, si riferiscono specificatamente ai maschi. **Dà credito a questa interpretazione il fatto che furono precisamente i Re delle Due Sicilie Francesco I e Ferdinando II coloro che nel 1830 e 1833 indirizzarono successivamente a Ferdinando VII in occasione della Prammatica-Sanzione del 29 marzo 1830 che aboliva la Legge Salica, due scritti di Protesta contro la suddetta Prammatica, dal momento che variando l'ordine di successione alla Corona spagnola e riconoscendo la preferenza di diritto della donna più**

vicina all'uomo agnato più lontano, si calpestavano i diritti successori che i Principi maschi dei Borbone delle Due Sicilie avevano sulla successione della Corona di Spagna nella loro qualità di discendenti diretti di Carlo III.

II. L'atto di Cannes del 14 dicembre 1900: studio ed analisi giuridica dello stesso

a) Le relazioni tra la Casa Reale di Spagna e la Casa Reale di Borbone delle Due Sicilie durante il secolo XIX


Salito al trono delle Due Sicilie Ferdinando I governò dal 1759 fino al 1825, tranne la parentesi napoleonica, essendo sostituito dal figlio Francesco I che gli successe (1825-1830), dal nipote Ferdinando II (1830-1859) e dal bisnipote Francesco II che governò solo fino al 1860, quando dovette abbandonare il Trono a seguito dell'invasione del suo regno da parte delle truppe di Garibaldi e che non morì tuttavia fino al 1894. Le relazioni con la Spagna furono particolarmente strette sotto il regno di Ferdinando VII che si sposò in seguito con due Principesse napoletane, prima con Maria Antonia, figlia di Ferdinando I e poi con Maria Cristina, figlia di Francesco I e della stessa sorella di Ferdinando VII, Maria Isabella di Borbone, Infanta di Spagna. Nonostante questa intima relazione familiare, l'accesso al trono di Isabella II, figlia della stessa Maria Cristina, provocò per le ragioni dinastiche precedentemente spiegate, un certo raffreddamento tra le due Case Reali, in parte raddolcito dal matrimonio della Regina di Spagna con Don Francesco d'Assisi, nipote da parte della madre di Francesco I, Re di Napoli. La tradizionale tendenza conservatrice della Casa di Borbone delle Due Sicilie si accentuò nell'esilio, quando il Re di Napoli



Francesco II delle Due Sicilie

Francesco II, rimasto senza trono prende decisamente una posizione nei confronti della causa carlista, fino al punto d'inviare **suo fratello e successore Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie** a lottare assieme al pretendente Carlo VII, del quale arrivò ad essere **Generale Capo dello Stato Maggiore dell'Esercito** durante l'ultimo round della contesa carlista.

Consolidata la Corona di Spagna con Alfonso XII, ed assicurata la successione con la nascita postuma di Alfonso XIII il 17 maggio 1886, **il Conte di Caserta**, ritiratosi a Cannes e **desideroso di ristabilire le sue relazioni con la Casa Reale di Spagna**, richiese per i suoi figli **Don Ferdinando e Don Carlo** la possibilità che fossero allevati a Madrid e si arruolassero come ufficiali nell'Esercito Spagnolo,



Don Ferdinando Pio di Borbone e Don Carlo Tancredi di Borbone in uniforme dell'esercito spagnolo

richiesta che fu esaudita da S.M. la Regina Reggente, cosicché entrambi i principi combatterono nelle campagne di Melilla del 1893 e di Cuba nel 1895. La permanenza dei principi napoletani in Spagna rese più facili i contatti tra entrambe le Case e in questo modo fu possibile il matrimonio dell'Infanta Donna Maria de las Mercedes, Principessa delle Asturie con il Principe Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie, figlio secondogenito del Conte di Caserta che era successo nel 1894 a suo fratello Francesco II di Borbone delle Due Sicilie su tutti i suoi diritti. La notizia delle nozze non fu ben accolta negli ambienti liberali, provocò delle reazioni sulla stampa e fu motivo di un acceso dibattito nelle Corti in occasione del Messaggio inviato dalla Regina Donna Maria Cristina che portava a conoscenza delle stesse il futuro matrimonio, tutto ciò in applicazione dell'art: 56 della Costituzione del 1876 che non concedeva al Parlamento il diritto di veto sulle nozze reali che era loro invece riconosciuto nelle Costituzioni già abolite del 1812, 1837 e 1869, ma una semplice approvazione dei contratti e delle stipulazioni matrimoniali che dovranno essere oggetto di una legge, stipulazioni che non si sottomiserò «perché non si deve fare nessuna alterazione nella dotazione della Famiglia Reale». Durante il dibattito il deputato liberale Romero Robledo ricordò che il «pretendente al regno che fu di Napoli è il Conte di Caserta nonché promesso a S.A. la Principessa delle Asturie è il secondo figlio del Conte di Caserta» e che c'era un'eventualità e non molto lontana, favorevole al promesso di S.A. la Principessa delle Asturie che avrebbe potuto riunire in un giorno non tanto remoto nella sua persona il possedimento o i diritti sul Trono di

Spagna e la possessione o i diritti eventuali al Trono di Napoli»; ricordando a questo proposito che «è **antico e tradizionale, dai tempi di Carlo III l'addurre l'incompatibilità stabilita per riunire entrambe le corone**» evidente allusione al Trattato ed alla Prammatica del 1759. Introdotta un'ammenda che invitava la Principessa d'Asturie a rinunciare ai suoi diritti sul Trono di Spagna, firmata tra gli altri da Francesco Romero Robledo. Gumersindo de Azcàrate e José Canalejas, il Governo attraverso il suo Presidente Azcàrraga, Ministro di Stato, Marchese di Aguilar de Campoo e Ministri di Grazia e Giustizia, Marchese del Vadillo, ritiene che la Spagna ha riconosciuto il Regno d'Italia e non riconosce più di un Re che è quello che li regna (Azcàrraga) e **che qualsiasi tipo di rinuncia che si pretenda dai futuri contraenti non sarebbe valida dal momento che i diritti di successione della Corona sono irrinunciabili**», e **risulterebbe tanto più grave quella che si potesse esigere dal Principe Don Carlo perché questa rinuncia sarebbe «causa fondata di possibili lamentele provenienti dal paese amico, dato che la rinuncia è il riconoscimento del diritto cui si fa a meno; visto che qui non affermiamo questo diritto, riteniamo che questa rinuncia non è necessaria»** (Marchese del Vadillo); Rifiutata l'ammenda e messa ai voti l'opinione della Commissione sulle nozze, favorevole alla mozione presentata dal Governo, viene approvata dalla maggioranza il 20 dicembre 1900 (si consultino i testi degli Atti del Congresso dei Deputati relativi alle sessioni del 3, 6, 12, 13, 15, 16. 18. 19 e 20 dicembre 1900).

Una volta che il Principe Don Carlo ottenne la nazionalità spagnola il 7 febbraio 1901, **d'accordo con** l'intercambio di lettere tra il



SAR Don Alfonso di Borbone, Conte di Caserta e la Regina Reggente Maria Cristina di Spagna

Conte di Caserta e la Regina Reggente, il matrimonio si celebra il 14 febbraio 1901, dando come frutto di questa unione Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie, nato il 30 novembre 1901. L'Infanta Donna Maria de las Mercedes morì il 17 ottobre 1904 ed il 10 maggio 1907 nasce a sua volta figlio maggiore di Alfonso XIII: **Don Alfonso, Principe delle Asturie**.

b) L'Atto di Cannes del 14 dicembre 1900

All'interno di questo ambiente storico ed in coincidenza col dibattito delle «Cortes» si produce l'Atto di Cannes del 14 dicembre 1900, mediante il quale compare il Principe Don Carlo «Davanti a Noi, Don Alfonso di Borbone, Conte di Caserta... Capo della Casa Reale e della Dinastia delle Due Sicilie» e dichiara «che dovendo sposarsi con Sua Altezza Reale l'Infanta Donna Maria de las Mercedes, Principessa delle Asturie ed assumendo in virtù di tale matrimonio la nazionalità e la qualità di Principe Spagnolo, *intende rinunciare* come in effetti fa solennemente attraverso quest'Atto per sé e per i suoi eredi e successori all'eventuale successione *alla Corona delle Due Sicilie e a tutti i beni della Casa Reale*, che si trovino in Italia ed in altre parti, e ciò secondo le Nostre Leggi costituzioni ed abitudini di famiglia ed *in adempimento della Prammatica del Re Carlo III*, nostro Augusto predecessore del 6 ottobre 1759, alle quali prescrizioni egli si dichiara di aderire liberamente ed esplicitamente. Dichiara inoltre di rinunciare particolarmente per sé, per i suoi Eredi e Successori a quei *beni e valori* esistenti in Italia ed a Vienna e a Monaco di Baviera, destinati da S.M. il Re Francesco II (q.s.g.h.) *per la*

*fondazione di un Maggiorasco per il Capo della Dinastia e della Famiglia delle Due Sicilie e per la costituzione di un fondo dotate per le Principesse Reali non ancora sposate, nipoti del nostro Augusto Padre, il Re Don Ferdinando II (q.s.g.h.), **ma conservando i suoi diritti alla parte dei beni che gli furono legati per testamento dal suo compianto zio il Re Francesco II**, nel caso in cui il Governo italiano, che a torto li tiene sequestrati, effettui la dovuta restituzione e **lo stesso a tutto quanto possa arrivarli da altri legati testamentari**».*

In merito alla più volte menzionata disposizione di Cannes è bene fare le seguenti considerazioni.


1) Nel momento in cui venne firmata, nel 1900, è trascorso un secolo e mezzo dal Trattato di Napoli e dalla Prammatica del 1759. Dei due Stati tra i quali è stato stipulato il trattato, il regno delle Due Sicilie è scomparso ed al suo posto è sorta un'altra nazione, l'Italia, mentre l'impero degli Asburgo, pur esistendo ancora, ha perso tutti i suoi domini italiani e non verrà fuori dal conflitto mondiale del 1914-1918. Le rivoluzioni successive del 1789, 1830 e 1848 hanno ridotto a niente il delicato sistema dell'«equilibrio» del secolo diciottesimo e la Europa è continuamente teatro di guerre totali, la prima europea e la seconda mondiale, dalle quali l'Austria uscirà ridimensionata in un piccolo Stato repubblicano e neutrale.

Da questa prospettiva estrapolare della conseguenze a partire dal 1960, anno in cui si pone il problema dinastico sul titolo di Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie, sulla base di una supposta intangibilità dell'Art. 11 del Trattato di Napoli del 1759 che avrebbe ogni sorta d'effetti nella Prammatica di Carlo III di quello stesso anno, sembra un po'sorprendente.

Il principio dei «pacta sunt servanda», così importante per il diritto dei trattati tra le nazioni si è inteso sempre come se fosse stato corretto dalla clausola «rebus sic stantibus» di antica ascendenza nel Diritto Internazionale. Quando si analizza un Trattato e si nota che gli stati che hanno firmato lo stesso sono scomparsi o totalmente trasformati, non possono entrare in vigore gli emendamenti di tale trattato per completa impossibilità (il pagamento di determinate rendite per territori

non restituiti, tutti questi attualmente incorporati in seno allo Stato Italiano) e la «ratio» **ultima di codesto trattato ha perso la sua ragione d'essere** —il principio dell'equilibrio europeo del secolo diciottesimo— pare azzardato sostenere che continua a sussistere, sebbene interamente avulsa dal suo contesto, **la valida obbligatorietà della «divisione della Potenza spagnola da quella italiana», figlia del «desiderio dell'Europa» tale come si riflette nello «spirito dei trattati di questo secolo»** (il diciottesimo).

2) Se la proibizione dell'unione delle Corone di Spagna e delle Due Sicilie su una stessa persona, non sembra avere agli albori del secolo XX e da un punto di vista internazionale, lo stesso significato che assumeva nel 1759, è logico pensare di analizzare il problema nell'ambito del Diritto pubblico Spagnolo. L'invocazione al Trattato del 1759 ed alla Prammatica successiva la fanno i liberali nelle «Cortes» **per ragioni esclusivamente ideologiche e di politica interna che né la Regina Reggente né il Governo sembrano accettare come giusta**: nella Spagna del 1900 l'unico stato italiano riconosciuto è quello incarnato dalla Casa Savoia e precisamente in funzione di **quello il Governo Spagnolo nega con ragione la necessità di una rinuncia, tanto da parte dell' Infanta Maria della Mercede come da quella del Principe Don Carlo, ritenendo specificamente che una rinuncia ufficiale di quest'ultimo ai suoi diritti sulla Corona di Napoli, la cui investitura avviene pubblica e solenne, potrebbe venire interpretata dalla Casa Savoia come un appoggio indiretto della Corona di Spagna alle pretese, ancora vive dei Borbone delle Due Sicilie sul trono di Napoli.** In un momento storico dominato dalla dottrina delle nazionalità si pretende dal Principe straniero e probabile Re consorte che adotti la nazionalità spagnola, **ma d'altro canto non gli si richiede nessuna rinuncia, non solo perché non viene ritenuta necessaria, ma addirittura contraria agli interessi della monarchia alfonsina.** L'atto di Cannes —sempre che lo si voglia riconoscere— **ha il suo valore nell'ambito stretto e privato della famiglia Borbone delle Due Sicilie**, fuori dalle mura dello Stato e della Corona spagnola dove i seguenti elementi erano risaputi:



SAR l'Infante Don Carlo Tancredi di Borbone delle Due Sicilie

a) **Don Carlo non poteva essere «Re di Spagna»**, tal quale si fa constare nella Prammatica di Carlo III a effetti dell'incompatibilità tra le Corone di Spagna e quella delle Due Sicilie, **dal momento che, secondo l'Art. 65 della Costituzione del 1876, allora vigente, «quando regna una donna, il Principe consorte non prenderà parte in nessun caso al governo del regno inoltre, nelle monarchie alle quali si applica la Legge Salica il marito della Regina non è Re di diritto ed i suoi figli ereditano la Corona in rappresentanza dei diritti della madre;**

b) **Donna Maria della Mercede, Principessa delle Asturie, nel 1900 non lo era neanche nel senso che il termine «Principe delle Asturie giurato (dichiarato) o in procinto d'esserlo»** veniva attribuito nel Trattato di Napoli e nella successiva Prammatica di Carlo III. Nel 1759 vigeva in Spagna la legge di Agnazione alla Successione al trono del 1713, in virtù della quale **il Principe delle Asturie «giurato od in procinto d'esserlo» che è la stessa cosa di «dichiarato od in procinto d'esserlo» era solamente il maschio sul quale doveva ricadere la Corona di Spagna.** In modo contrario nel 1900 era vigente il **Real Decreto del 22 agosto del 1880** in virtù del quale

la figlia maggiore, erede d'un monarca, poteva fregiarsi, anche se in modo precario, del titolo di Principessa delle Asturie, purché fosse erede presunta al Trono, titolo che peraltro perdeva immediatamente dopo la nascita di un maschio erede della Corona: tale norma non fece altro che dare un carattere generale ad un'abitudine iniziata con la Prammatica-Sanzione del 19 marzo del 1830 e del Decreto del 4 aprile 1830, che dichiarava, in mancanza d'un erede maschio, la principessa Isabella II, Principessa delle Asturie, circostanza questa, che ebbe ripercussioni sulle dotazioni della famiglia reale nella legge del 20 luglio 1876 si attribuivano 500.000 pesetas all'immediato successore della Corona. Per l'Infanta che fosse stata Principessa delle Asturie ed avesse cessato d'esserlo 250.000 pesetas. Per tale ragione il titolo di «Principessa delle Asturie» che nel 1900 deteneva in modo precario l'Infanta Donna Maria della Mercede come erede «presunta» al trono di suo fratello Alfonso XIII, non pareva equiparabile a quello di «Principe delle Asturie» che si concedeva ai maschi «immediati successori assoluti» al trono spagnolo in virtù del Trattato di Napoli, come Principe delle Asturie «giurato od in procinto d'esserlo» e nella Prammatica del 1759 come «dichiarato od in procinto d'esserlo». E Donna Maria della Mercede non era neppure la cosiddetta «donna per agnazione» dato che nel 1900 esistevano ancora maschi discendenti di Carlo III.

Riassumendo, l'ordinamento vigente in Spagna nel 1900 non includeva né Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie, né l'Infanta Maria della Mercede tra le persone cui si poteva applicare la Prammatica-Sanzione del 1759 se la si considerava ancora in vigore per quanta concerne la separazione delle Corone di Spagna e di Napoli, né Don Carlo poteva mai arrivare ad essere un'autentico Re di Spagna disponendo della totalità delle sue funzioni riconosciute dalla Costituzione del 1876, né l'Infanta Donna Maria della Mercede era più Principessa delle Asturie in modo precario.

3) Lo scarso riflesso che si deve attribuire al Trattato di Napoli ed alla Prammatica di Carlo III del 1759, **ultima «ratio»** dell'Atto di Cannes, dalla doppia prospettiva del Diritto Internazionale e dell'ordinamento giuridico spagnolo non deve essere di ostacolo perché si effettui un esame delle conseguenze che possono estrapolarsi dall'Atto di

Cannes, in quanto **documento privato emanato in seno alla Famiglia di Borbone delle Due Sicilie.**

L'interpretazione d'un atto di rinuncia deve essere fatta in modo restrittivo dal momento che ogni tipo di rinuncia implica l'esistenza e l'abbandono della cosa o diritto cui si rinuncia.

Secondo il senso letterale dell'Atto di Cannes, il Principe Don Carlo rinuncia «a tutto il diritto e la ragione alla successione eventuale alla Corona delle Due Sicilie ed a tutti beni della Casa Reale che si trovino in Italia od in altre zone». In quanto ai beni si precisano quelli che si rinunciano, mentre si fanno **due riserve di diritto**, una espressa e specifica in quanto ai beni legati dal Re Francesco II ed un'altra generica «di tutto quanto **possa spettare in virtù di altri legati**». Per quanto riguarda i suoi diritti dinastici, la sua stesura non può essere più chiara: «**si rinuncia all'eventuale successione alla Corona delle Due Sicilie**» affermando **che ciò si fa in adempienza della «Prammatica del Re Carlo III»** e dato che la suddetta Prammatica proibisce l'unione delle Corone di Spagna e delle Due Sicilie, dal testo stesso dell'Atto, così come dall'allusione alla Prammatica è solo possibile trarre la conclusione che il Principe Don Carlo «**riteneva secondo quanto affermava egli stesso —che rinunciava esclusivamente ai suoi diritti sulla Corona di Napoli, però non al diritto di essere Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie, concetto completamente differenziato dall'antecedente.**

Si osservi anche che della parte relativa alla rinuncia dei beni si abbandonano quelli del diritto di Primogenitura legato al diritto di essere Capo della famiglia propriamente detto, di contenuto strettamente non materiale, ma di grande importanza per le Famiglie Reali.

Per quanta concerne la differenza dei concetti «**Corona**» e «**Titolo di Capo**» della Casa Reale, giusto ricordare che quando la rivoluzione del 1830 eleva al trono di Francia il Re borghese Luigi Filippo d'Orléans, nessuno pensa che sia il Capo della Casa Reale francese, «status» che **continua ad ostentare Carlo X**, privato del trono e quando Luigi I occupa per breve tempo nel 1724 il trono di Spagna. Il titolo di **Capo della Casa di Borbone della Spagna spetta ancora a Filippo V** che recupera senza eccessiva difficoltà la corona alla morte di suo figlio. E ancor più recentemente si è potuto vedere

come S.A.R. il Conte di Barcellona abbia rinunciato nell'atto solenne del 14 maggio 1977 al «**Titolo di Capo della Famiglia e della Casa Reale Spagnola che ricevetti da mio padre, il Re Alfonso XIII**» e l'abbia consegnato a suo figlio, **Sua Maestà il Re Don Giovanni Carlo I**, quale «legato storico che ereditai».

III. Il titolo di Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie al momento attuale

Nei paragrafi precedenti si è studiata la portata che si può attribuire al momento attuale, all'art. 2° del Trattato di Napoli del 1759 ed alla Prammatica-Sanzione di Carlo III, immediatamente successiva, sia dal punto di vista del Diritto Internazionale che dell'ordinamento interno spagnolo, tutto ciò in relazione con l'Atto di Cannes del 14 dicembre 1900, **giungendo ad una conclusione negativa**. Analizzato l'Atto nei propri termini, **quale documento interno** della famiglia dei Borbone delle Due Sicilie, si deduce dagli stessi **che non si può interpretarlo come un atto di rinuncia al titolo di Capo della suddetta Casa**. E proprio qui che torna ad avere tutto il suo primitivo valore la Prammatica di Carlo III del 6 ottobre 1759 la cui proiezione nell'ambito internazionale o nell'ordinamento spagnolo vigente **può considerarsi nulla**, ma che conserva d'altro canto tutto il suo vigore in quanto «**Legge costante e perpetua**» della successione al titolo di Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie, **il cui primo titolare fu l'Infante don Ferdinando, terzo figlio di Carlo III**. In virtù della rigida applicazione dei principi successori previsti da tale disposizione, **non c'è dubbio che il titolo di Capo della Casa Reale delle Due Sicilie sia stato ereditato nel 1960 assieme a tutti i diritti inerenti alla stessa,**



l'Infante Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e di Borbone Spagna. Duca di Calabria, Conte di Caserta e X Gran Maestro dell'Ordine Costantiniano di San Giorgio

da Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e Borbone, figlio del Principe Don Carlo e dell'Infanta Donna Maria della Mercede, essendo **l'immediato successore in linea legittima di maschio di suo zio il Principe Don Ferdinando Pio di Borbone**, nella sua qualità di **figlio primogenito** del defunto Principe Don Carlo, fratello secondogenito del citato Principe Don Ferdinando.

Il suddetto titolo di Capo fu formalmente riconosciuto nelle lettere del 12 e 18 marzo 1960 dai Capi delle Case Reali di Spagna e di Parma che con quella dei Borbone delle Due Sicilie traggono origini comuni da Filippo V.

Morto nel 1964 Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e Borbone, il titolo di Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie spetta senza nessun dubbio al suo unico figlio maschio Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie e Borbone Parma.

Per tutto quanto si è esposto, il Consiglio di Stato è dell'opinione che:

Il titolo di Capo della Casa di Borbone delle Due Sicilie spetta attualmente a S.A.R. Don Carlo di Borbone delle Due Sicilie e Borbone di Parma, figlio maschio di S.A.R. Don Alfonso di Borbone delle Due Sicilie e Borbone, che è colui che l'ostenta a tutti gli effetti, fatti salvi quelli dinastici, secondo quanto si riferisce nel corso della relazione.

V.E., nonostante, deciderà in base a ciò che ritenga più opportuno.

Madrid 2 febbraio 1984.

II PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE

ECCMO. SIGNOR MINISTRO DI GIUSTIZIA